



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 20.51.3

Allegati:

All' Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All' Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 5581]
(va@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: **PROVINCIA DI SASSARI (Comune di Buddusò) – PROVINCIA DI NUORO (Comune di Bitti):
Progetto di un impianto eolico composto da 15 turbine della potenza 4.2 MW ciascuna, per
una potenza complessiva di 50.4 MW, ubicato nel territorio comunale di Bitti (NU) e
Buddusò (SS) in località Mamone.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23)

Proponente: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e.p.c.

All' Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 5581]
(ctva@pec.minambiente.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

09/03/2022

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*.

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo*

MA



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *"1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ..."*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *"Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."* (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *"Specifiche Tecniche"*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici"*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale"*.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

del 31/07/2015, avente ad oggetto *“MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, *“Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto *“Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, avente ad oggetto *“Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione”*, in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto *“Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni”*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014”*, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica *“... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”*.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante *“Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari”* (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”*, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera *“... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”*.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum al Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017

per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che **WPD Piano d'Ertilia S.r.l.**, con nota senza data e pervenuta il 23/09/2020 (perfezionata con successiva nota del 07/10/2020), ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di fattibilità tecnico economica relativo al **Progetto di un impianto eolico composto da 15 turbine della potenza 4.2 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 50.4 MW**, ubicato nel territorio comunale di Bitti (NU), località Mamone, e Buddusò (SS).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 15 aerogeneratori della potenza ciascuno di 4.2 MW, di altezza totale pari a 228 m (h. al mozzo 149 m, con diametro delle pale di 158 m), per una potenza complessiva dello stesso impianto pari a 50,4 MW, con relative piazzole e cavidotti di interconnessione tra questi (lunghezza complessiva 33 Km), della sottostazione di utenza MT/AT di Buddusò e della dorsale di collegamento tra quest'ultima e le turbine (7 km). L'impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica si colloca nei comuni di Bitti (NU) e di Buddusò (SS), in località Mamone. Saranno inoltre realizzati interventi che prevedono la creazione di nuova viabilità per un totale di 7100 m e l'adeguamento di quella esistente, asfaltata o meno, per un totale di 7830 m e la realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.83945 del 20/10/2020, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di VIA ..." e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica e dell'Avviso al Pubblico.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 30673 del 22/10/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che la WPD Piano d'Ertilia S.r.l., con nota pervenuta il 23/09/2020, perfezionata con nota del 07/10/2020 (allegate), ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/2006.

Si evidenzia, altresì, che la WPD Piano d'Ertilia S.r.l., con la nota del 07/10/2020, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la non pubblicazione sul proprio sito web dell'elaborato WPD-B-All.3.

Si precisa a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che il suddetto elaborato (denominato "Titoli di disponibilità delle aree interessate dagli interventi") è costituito da una unica tabella contenente gli estremi identificativi dei proprietari dei terreni interessati da alcuni degli aerogeneratori in progetto, con riportata la data degli accordi intercorsi.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.83945 del 20/10/2020 (allegata), ha comunicato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, che "... il Progetto, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica e l'avviso al pubblico, sono pubblicati sul sito web ..." dello stesso Ministero e la decorrenza dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 3, del medesimo D.Lgs. 152/2006 a far data dalla stessa nota del 20/10/2020, avendo preliminarmente verificato la procedibilità della suddetta istanza.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante il vigente modello

procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà comunque alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del medesimo Ministero, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetto" => "Progetto di un impianto eolico composto da 15 turbine della potenza 4.2 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 50.4 MW, ubicato nel territorio comunale di Bitti (NU) e Buddusò (SS) in località Mamone".

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dalla ricezione della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'eventuale comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato, ovvero l'espressione del parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m, del DPCM n. 169/2019.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale ABAP – Servizio V (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@benicurali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 34227 del 24/11/2020, ha chiesto

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@benicurali.it

nuovamente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 11653 del 24/11/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 30673 del 22.10.2020 (nostro prot. n. 10355 di pari data), a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MATTM, si comunica quanto segue.

In premessa si segnala che diverse tavole di progetto, per un probabile errore materiale, riportano codici distintivi degli aerogeneratori spostati o ripetuti. Per una corretta lettura dell'esame seguente, si dovrà fare riferimento alla denominazione degli aerogeneratori così come indicata nella tavola di inquadramento geografico (elaborato di progetto WPD-B-TC1).

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

- *Relazione archeologica (Elaborato WPD-B-RC3);*
- *Carta del Potenziale Archeologico (Elaborato WPD-B-TC3-1);*
- *Carta della visibilità archeologica (Elaborato WPD-B-TC3-2a-b);*
- *Carta del rischio archeologico (Elaborato WPD-B-TC3-3a-b);*

Oltre a quanto appena elencato sono stati inoltre esaminati gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, la "DGR 40/11 del 07/08/2015 - Sovrapposizione intervento con Carta dei siti a tutela paesaggistica e di interesse storico-artistico" (WPD-B-TA6a -b), Computo metrico e Quadro economico.

Si attesta che la documentazione è stata redatta, in maniera accurata, dall'archeologo incaricato dott. [omissis] (in possesso dei requisiti di legge).

Il progetto prevede l'impianto di 15 aerogeneratori di grande taglia (altezza totale 228 m), cadauno dalla potenza nominale di 4,2 MW, con relative piazzole, suddivisi in 5 aree omogenee, dei caviddotti di interconnessione tra questi (lunghezza complessiva 33 Km), della sottostazione di utenza MT/AT di Buddusò e della dorsale di collegamento tra quest'ultima e le turbine (7 km).

Saranno inoltre realizzati interventi che prevedono la creazione di nuova viabilità per un totale di 7100 m e l'adeguamento di quella esistente, asfaltata o meno, per un totale di 7830 m e la realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando almeno il buffer previsto dalle indicazioni del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ed in particolare l'Allegato 4, di 11.400 m (risultante dall'altezza dell'aerogeneratore, corrispondente a 228 m, moltiplicata per 50), si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999).

In territorio comunale di Bitti:

- *circa 550 m a sud- est della turbina AG 10, 320 m a sud della Turbina AG 07, 500 m a sud della turbina AG 11 e 1000 m a sud-ovest della turbina AG 12 il Nuraghe Cheddai (Comune di Bitti),*

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

tutelato con D.M. 17 febbraio 1970;

- circa 7000 m a sud-ovest della turbina AG 02 il menhir s'Ispatula, tutelato con D.D.R. 21 del 26 marzo 2010;
- circa 4800 m a sud-ovest della turbina AG 02 il pozzo sacro di Poddi Arvu- Romanzesu, tutelato con D.M. 25 febbraio 1964;

In territorio comunale di Buddusò:

- il cavidotto è tangente il Nuraghe Loelle, tutelato con D.M. 2 febbraio 1962;
- circa 950 m a sud del tracciato del cavidotto il Nuraghe e Villaggio Torroile, tutelato con D.M. 29 febbraio 1989;
- circa 3100 m a nord-ovest della Stazione di Buddusò le domus de janas Borucca, tutelate con D.M. 28 settembre 1967;
- circa 2450 m a nord-ovest della Stazione di Buddusò il Nuraghe Ludurru, tutelato con D.M. 28 settembre 1967;

In ogni caso, si ritiene di dover segnalare, nei territori comunali non direttamente interessati dal progetto ma all'interno del suddetto buffer, i seguenti beni.

Alà dei Sardi:

- circa 8300 m a nord della turbina AG 04 il nuraghe Sas Muras o Lattari, tutelato con D.M. 24 novembre 1969;
- circa 8200 m a nord-ovest della turbina AG 05 il nuraghe Boddò, tutelato con D.M. 2 febbraio 1970;
- circa 8500 m a nord-ovest della turbina AG 05 il nuraghe Buca de Mandra, tutelato con D.M. 10 marzo 1970;
- circa 8500 m a nord della turbina AG 05 il nuraghe Antoniarru, , tutelato con D.M. 24 novembre 1969;
- circa 8100 m a nord- ovest delle turbine AG 06 e AG 08 la tomba di giganti Sas Tumbas, tutelata con D.M. 9 settembre 1969;
- circa la 9900 m a nord ovest delle turbine AG 04 e AG 05 la costruzione preistorica Su posidu, tutelata con D.M. 9 novembre 1969;
- circa 11000 m a nord ovest della Turbina AG 05 il Nuraghe Intro de Serra, tutelato con D.M. 26 marzo 1970;
- circa 11000 m a nord ovest della Turbina AG 05 il Recinto megalitico Nurache, tutelato con D.M. 3 maggio 1969;
- circa 10900 m a nord ovest della Turbina AG 05 la tomba di giganti Padentes, tutelato con D.M. 31 maggio 1969;
- circa 8530 m a nord della turbina il nuraghe Binioni, tutelato con D.M. 3 maggio 1969;

Nule:

- circa 11000 m a sud-ovest della turbina AG 02 il Menhir Istelai, tutelato con D.M. 20 maggio 1964;
- Osidda:
- circa 10200 m a sud-ovest della turbina AG 02 il Nuraghe e villaggio Biddè, tutelato con D.D.R. 139 del 9 novembre 2010;

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

In territorio comunale di Onani:

- circa 2260 m a sud-est della Turbina AG 12 il nuraghe Pruna, proprietà comunale;
- circa 2300 m a est della Turbina AG 12 la domus de Janas Gallè, proprietà comunale;

MA

A



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

09/03/2022

- circa 3400 m a sud-est della Turbina AG 12 la tomba di Giganti Sa Pedra Iscritta, proprietà comunale;
- circa 3300 m a sud- est della Turbina AG 07 il Nuraghe Biortai, proprietà comunale;
- circa 4800 m a sud-est della Turbina AG 12 il nuraghe Otziddai, proprietà comunale;
- circa 5800 m a sud-est della Turbina AG 14 la tomba di Giganti S'ervore, proprietà comunale;
- circa 5500 m a sud-est della Turbina AG 03 la tomba di Giganti Liugheri, proprietà comunale;
- circa 6000 m a sud-est delle Turbine AG 01 e AG 03 il nuraghe Liuguli, proprietà comunale.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", che si elencano di seguito:

In territorio comunale di Bitti:

- circa 1370 m dalla Turbina AG 04, 1100m dalla Turbina AG 15, 1150 m dalle Turbine AG AG 13 e AG 14 un nuraghe anonimo, denominato Nuraghe Ortuida nella cartografia (ID UNIVOCO 1933);
- circa 3200 m a nord-est della Turbina AG 12 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 1930);
- circa 1600 m dalla Turbina AG 01, 2000 m dalla Turbina AG 02, 1500 m dalla Turbina AG 03 un nuraghe anonimo, denominato Nuraghe Ortai nella cartografia (ID UNIVOCO 1934);
- circa 1900 m dalla Turbina AG 01, 1300 m dalla Turbina AG 02, 2400 m dalla Turbina AG 03 un nuraghe anonimo, denominato Nuraghe Curtu nella cartografia (ID UNIVOCO 1935);

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 2200 m a sud del tracciato della dorsale le Domus de Janas Molinu (ID UNIVOCO 410);
- circa 1100 m a sud del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3369);
- circa 900 m a est del tracciato della dorsale un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3354);
- circa 1500 m a nord-ovest del tracciato della dorsale il nuraghe Teltoro (ID UNIVOCO 8);

In territorio comunale di Onani:

- circa 3500 m a sud e sud- est delle Turbine AG 08, AG 09 e AG 10 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2554);
- circa 2600 m a sud-est della Turbina AG 12 un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 2555);

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

La Carta del Rischio archeologico allegata al progetto propone un indice basso di rischio archeologico, individuando al contempo nella Carta del rischio archeologico aree con rischio archeologico basso e medio- basso.

Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o scarsa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" o "molto basso" (indicazione attestata in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia. Tale precisazione riguarda pertanto le aree denominate AG01, AG02, AG03, AG 13, AG 14, AG15 nella Relazione archeologica (alle pagine 41 e ss.).

Si osserva inoltre che, a parere della scrivente Soprintendenza, il grado di rischio archeologico medio-basso e basso attribuito nella Carta del Rischio archeologico alle aree di Pranu Cheddai (turbine AG 07, AG 10, AG 11 e AG 12 e cavidotti), Nuraghe Ortuida- Abbas de Frau (turbine AG 04 e AG 15 e cavidotti), Nuraghe Ortai (cavidotti), Nuraghe Curtu (turbina AG 02 e cavidotti) e Nuraghe Loelle (cavidotti) sia da ritenere almeno medio-alto per la presenza di indicatori di strutture archeologiche.

Infine, si evidenzia che indagini di superficie compiute, in migliori condizioni di visibilità, nell'ambito

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di altro progetto in istruttoria (agli atti di questo Ufficio con prot. 1556 del 14.2.2020, documentazione consultabile al link <https://portal.sardegناسira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>) hanno riconosciuto la presenza presso la sottostazione di Buddusò, lungo il tratto terminale della dorsale presso la sottostazione elettrica, di una struttura muraria della lunghezza di circa 100 m di interesse archeologico, ragione per cui il rischio archeologico in questo tratto deve essere di grado alto.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione del SIA e di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

1. spoglio della documentazione conservata presso l'Archivio della scrivente Soprintendenza, da attuarsi alla luce delle restrizioni in essere per l'emergenza sanitaria;
2. per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto 3 del presente elenco nelle aree definite a rischio archeologico alto e medio-alto al Punto A.2.1 del presente parere e corrispondenti ai tracciati degli elettrodotti, si richiede il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs. 50/2016;
3. nelle aree restanti occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto al Punto A.2.1 del presente parere, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, fin dalla presente fase VIA per quanto riguarda le turbine AG 02, AG 04, AG 07, AG 10, AG 11, AG 12, AG 13, AG 15 e la Sottostazione di Buddusò, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Per i succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge. Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nella persona del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Bitti e Buddusò. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi.

Si osserva, inoltre, che l'elaborato "DGR 40/11 del 07/08/2015 - Sovrapposizione intervento con Carta dei siti a tutela paesaggistica e di interesse storico-artistico" (WPD-B-TA6a -b) è carente in quanto non è indicato il buffer richiesto dalla DGR 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna relativamente a Aree e beni di notevole interesse culturale (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004).

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 41/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna, gli aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo di 149 m, superiore a 51 m, e il diametro del rotore di 158 m, maggiore di 51 m, per un'altezza totale di 228 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui individuano un'area di non idoneità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotori, all'interno della quale non dovrebbero ricadere beni culturali di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D.Lgs. n. 42 del 2004) e le zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42 del 2004), nonché le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, comma 1, lett. a), NTA del Piano Paesaggistico Regionale.

Al riguardo si evidenzia:

- il Nuraghe Cheddai (Comune di Bitti), tutelato con D.M. 17 febbraio 1970, ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine AG 07, AG 09, AG 10, AG 11, AG 12;
- il nuraghe segnalato come anonimo con ID UNIVOCO 1933 (denominato Nuraghe Ortuidda nella cartografia) nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- *PPR ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine AG 04, AG 13, AG 14 e AG 15;*
- *il nuraghe segnalato come anonimo con ID UNIVOCO 1935 (denominato Nuraghe Curtu nella cartografia) nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine AG 02;*
- *il nuraghe segnalato come anonimo con ID UNIVOCO 1934 (denominato Nuraghe Ortai nella cartografia) nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR ricade all'interno del Buffer di 1600 m della turbina AG 04; è inoltre da valutare l'esatta distanza rispetto alla turbina AG 01.*

ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio

B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

B.1.1 Beni architettonici

Nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale è presente un solo bene architettonico oggetto di uno specifico provvedimento di vincolo: la chiesa di San Pietro Apostolo a Onani, situata nell'immediata periferia campestre a Ovest dell'abitato, dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Direttore Generale del 30 novembre 1996. Nella carta della classificazione degli elementi territoriali di interesse secondo l'indice di intensità percettiva potenziale (elaborato di progetto WPD-B-TA7-9) il bene è mappato con indice alto. Dalla chiesa, collocata in posizione dominante rispetto a un'ampia porzione di territorio, sarebbero visibili numerosi aerogeneratori in progetto, con percezione in parte mitigata dalla distanza (cfr elaborato WPD-B-TA7-11 "Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo – Area di massima attenzione" punto di ripresa PF1).

Gli aerogeneratori AG07, AG08, AG09, AG10, AG11 e AG12 sono collocati sul crinale antistante la chiesa della Santissima Annunziata, centro dell'omonimo santuario nel comune di Bitti, tutelata ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004 e catalogata quale bene culturale con numero di catalogo generale 00240885. In particolare, l'aerogeneratore AG12 ricade all'interno del buffer di 1600 metri dalla chiesa. Si evidenzia a questo proposito che la Delibera della Giunta Regionale 40/11 del 2015 considera il buffer di 1600 m dai beni culturali inidoneo alla localizzazione di impianti eolici di grande taglia, perché non compatibili con gli obiettivi di relativa protezione, in quanto comporterebbero una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene, come anche "la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio culturale e contesto di giacenza ..." (cfr. Allegato 1, p. 108). Il bene è mappato nell'elaborato WPD-B-TA7-9 con indice di intensità percettiva potenziale molto alto, ma non sono state prodotte fotosimulazioni.

Si deve inoltre rilevare che tutti gli aerogeneratori del progettato impianto si collocano nelle vicinanze della colonia penale di Mamone, che si estende per qualche migliaio di ettari prevalentemente nel comune di Onani, ed è composta, oltre che dall'omonimo nucleo centrale, da diverse diramazioni (S'Alcra, Nortiddi, Temi, Cogoli, Santissima Annunziata, Fiaccavento). Il complesso è stato realizzato in più fasi a partire dalla fine del XIX secolo sino alla metà del Novecento circa, ed è pertanto in gran parte tutelato ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. Sebbene la relazione paesaggistica (elaborato WPD-B-RA7), al paragrafo 8.13, contenga descrizione e mappatura della colonia, gli elaborati grafici e fotografici di progetto non esaminano il potenziale impatto dell'impianto su tali beni. In particolare, si segnala che gli aerogeneratori AG04, AG05, AG06 e AG12 parrebbero ricadere entro un buffer di 1600 m dal nucleo centrale Mamone e dalla diramazione Santissima Annunziata.

È opportuno in questa sede evidenziare che il Comune di Bitti è eccezionalmente ricco di architetture religiose che, benché non siano oggetto di specifiche dichiarazioni dell'interesse culturale, sono tutelate ope legis e, per la maggior parte, sono presenti nel catalogo generale dei beni culturali di questo

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Ministero. Ai fini della presente analisi si citano, nella fascia di territorio a Est dell'abitato di Bitti, verso Onani, mappata con indice di intensità percettiva potenziale alto nell'elaborato WPD-B-TA7-8, la chiesa di Sant'Elia Profeta (numero di catalogo generale 00240898), la chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire detta Santa Luchia 'e Dure (numero di catalogo generale 00240891), la chiesa di Santo Stefano Primo Martire detta Santu Istevene 'e Dure (numero di catalogo generale 00240890), la chiesa di San Giorgio di Suelli (numero di catalogo generale 00240892), la chiesa della Santissima Trinità detta Babbu Mannu (non catalogata), la chiesa campestre di Santa Maria detta Santa Maria 'e Dure (numero di catalogo generale 00240889), la chiesa di Nostra Signora del Buonacammino (numero di catalogo generale 00240896). Sebbene tutti questi beni siano mappati nella carta degli elementi di interesse (WPD-B-TA7-9), l'elaborato WPD-B-TA7-11 non comprende le relative fotosimulazioni.

Si rileva infine che alle pendici del Monte Albo, nel territorio comunale di Lula, sono presenti le miniere storiche dell'Argentiera (anche detta Argentaria), Guzzurra e Su Ergiolu, afferenti al Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos. I beni sono mappati con indice di intensità percettiva potenziale alto nell'elaborato WPD-B-TA7-9, ma non sono state prodotte fotosimulazioni.

B.1.2 Beni paesaggistici

- B.1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, né se ne rilevano nell'area vasta interessata dal SIA.

- B.1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

L'aerogeneratore AG08, parte della piazzola del AG05 e diversi tratti di viabilità di servizio da realizzarsi si trovano in aree mappate dal Piano Paesaggistico Regionale come bosco. Qualora sia verificata la presenza della fattispecie "bosco" da parte del Corpo Forestale, tali aree sarebbero da intendersi tutelate ai sensi dell'art 142 c.1 lettera g del D.Lgs 42/2004. Si rileva inoltre che tutte le opere afferenti all'impianto parrebbero collocate entro un raggio di 1600 m da terreni boscati. A questo proposito si evidenzia che la già citata DGR 40/11 del 2015 sconsiglia la realizzazione di impianti eolici di grande taglia in tale fascia di rispetto dalle aree boschive.

Tutti gli aerogeneratori dal AG04 al AG12 si trovano a brevissima distanza dal Parco Naturale Regionale di Tepilora, area tutelata per legge ai sensi dell'art 142 c.1 lettera f, sebbene sulla base della cartografia presentata non sia possibile indicarne la distanza esatta.

Gli aerogeneratori AG07, AG09, AG10, AG11, AG12 sono collocati a breve distanza dal complesso archeologico di nuraghe Cheddai, dichiarato di interesse culturale particolarmente importante con D.M. 17 febbraio 1970, e dunque tutelato ai sensi dell'art 142 c.1 lettera m (si vedano anche i punti A.1.1 e A.3.2 della presente relazione).

Non tutti i beni elencati sono indicati nella cartografia di analisi dei dispositivi di tutela paesaggistica presentata, e sulla base della stessa cartografia non è sempre possibile indicare la distanza tra le opere in progetto e i beni medesimi. Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.

- B.1.2.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Nessuno dei comuni interessati rientra negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006, tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14, quindi anche se ricadenti

al di fuori del primo ambito omogeneo.

Gli strumenti urbanistici comunali vigenti sono, per il comune di Bitti, il Programma di Fabbricazione, e per il comune di Buddusò il Piano Urbanistico Comunale.

- B.1.2.d Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici

Gli aerogeneratori AG04, AG05, AG06 e AG08 e diversi tratti di viabilità di servizio da realizzarsi si trovano all'interno di aree a quota superiore ai 900 m, tutelate quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal PPR ai sensi dell'art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA). Si segnala a questo proposito che la DGR 40/11 del 2015 considera queste aree inidonee alla realizzazione di impianti eolici di media e grande taglia. Altri aerogeneratori (AG01, AG03, AG13, AG014, AG015, AG09) si trovano, comunque, a brevissima distanza dalla suddetta area tutelata paesaggisticamente e a quote di poco inferiori e, pertanto, vista la loro altezza totale pari a 228 m incidono anche quest'ultimi sulla godibilità di tale specifico bene paesaggistico tipizzato e individuato dal PPR.

Il summenzionato Parco Naturale Regionale di Tepilora (cfr punto B.1.2.b di questa relazione), situato a brevissima distanza dagli aerogeneratori dal AG04 al AG12, è anche un'area a gestione speciale dell'Ente Foreste, inclusa dal PPR tra le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (artt. 33 e 37 NTA). Inoltre, gli aerogeneratori AG01, AG02, AG03, AG13, AG14 e AG15 si trovano a breve distanza da un'analogia area a gestione speciale situata a Ovest del Parco.

Gli aerogeneratori AG04, AG05 e AG06 si trovano a breve distanza dal nucleo principale della colonia penale di Mamone, tutelato dal PPR quale centro di antica e prima formazione ai sensi dell'art.51 delle NTA (si veda anche il punto B.1.1 della presente relazione).

Nell'area interessata dal SIA sono presenti diversi beni architettonici e archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 NTA). Si citano in particolare per la loro vicinanza con l'impianto in progetto la chiesa della Santissima Annunziata (codice di repertorio 1244), il nuraghe Ortuida (codice 1933), il nuraghe Ortai (codice 1934) e il nuraghe Curtu (codice 1935). Si vedano in proposito anche i punti A.1.3, A.3.2 e B.1.1 della presente relazione.

A Sud-Est del progettato impianto sorge il Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos, annoverato tra i beni identitari dell'assetto storico culturale di cui all'art.47 delle NTA del PPR, e in particolare tra le aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale (artt. 57 e 58 NTA). Il perimetro del Parco Geominerario si estende sino a comprendere tutto il Monte Albo, che è anche Sito di Interesse Comunitario (SIC).

Non tutti i beni elencati sono indicati nella cartografia di analisi dei dispositivi di tutela paesaggistica presentata, e sulla base della stessa cartografia non è sempre possibile indicare la distanza tra le opere in progetto e i beni medesimi. Ci si riserva di ampliare e/o correggere la presente analisi in seguito alla ricezione della documentazione integrativa.

B.2 Richieste documentazione integrativa

Sebbene correttamente impostata, la documentazione resa disponibile dal proponente è carente di alcune fondamentali informazioni, necessarie alla valutazione dell'impatto delle opere sul patrimonio architettonico e il paesaggio.

La rappresentazione del progetto da un punto di vista ravvicinato è insufficiente. In particolare, non sono illustrati gli interventi di adeguamento o nuova realizzazione delle strade interne.

Diversi elaborati grafici proposti, specialmente in relazione all'analisi dei livelli di tutela paesaggistica, non comprendono integralmente l'area minima di studio (11,5 km intorno all'impianto). Inoltre, solo alcuni di questi elaborati indicano in maniera chiara la distanza tra le opere in progetto e i beni culturali e paesaggistici individuati.

La mappatura degli elementi di interesse non include tutti i beni tutelati ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004, anche se individuati nelle relazioni. Inoltre, i criteri usati per la selezione dei punti di ripresa dei fotoinserimenti (cfr elaborato WPD-B-TA7-11 e Relazione paesaggistica, paragrafo 9.3.3) escludono alcuni beni che, secondo le valutazioni di questo Ufficio, dovrebbero essere oggetto di attenzione per vicinanza all'impianto e indice di intensità percettiva potenziale. Si veda ad esempio quanto riportato in merito alla chiesa della Santissima Annunziata e ai nuraghi Ortuidda, Ortai e Curtu. Infine, si rileva che è completamente assente il progetto della stazione utenza nel territorio comunale di Buddusò.

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

1. Integrazione dell'elaborato WPD-B-TA7-12 "Fotoinserimenti con visuali ravvicinate" con report fotografico e fotosimulazioni di tutti gli aerogeneratori, le piazzole e gli interventi di viabilità interna, sia di nuova realizzazione che di adeguamento.
2. Cartografia di analisi paesaggistica comprensiva di tutti i livelli di tutela esistenti, con inquadramento territoriale adeguato ad ampia scala e chiara indicazione per cerchi concentrici delle distanze dagli aerogeneratori. I necessari zoom saranno proposti in tavole grafiche separate.
3. Revisione delle tavole di mappatura dei siti non idonei ai sensi della DGR 40/11 del 2015, con indicazione di tutti i beni paesaggistici e culturali citati nella Deliberazione stessa e rappresentazione degli eventuali buffer previsti per gli impianti di grande taglia.
4. Integrazione dell'elaborato WPD-B-TA7-9 "Carta della classificazione degli elementi territoriali di interesse secondo l'indice di intensità percettiva potenziale" con le diverse diramazioni della colonia penale di Mamone, comprese quelle dismesse, ed eventuali altre architetture storiche di proprietà e funzione pubblica o ecclesiastica presenti nell'area vasta (caselli ferroviari, case cantoniere, edifici rurali, fontanili...).
5. Integrazione dell'elaborato WPD-B-TA7-11 "Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo – Area di massima attenzione" con riprese da tutti i beni con IIPP alto o molto alto all'interno dell'areale minimo di studio (11,5 km), e da quelli con IIPP inferiore compresi in un raggio di 1600m dall'impianto. Per l'individuazione dei beni si dovrà fare riferimento all'elaborato WPD-B-TA7-9 aggiornato secondo le indicazioni di cui al punto 4. Dovranno inoltre essere prodotti dei fotoinserimenti dell'impianto visto dal Parco Naturale Regionale di Tepilora.
6. Progetto architettonico e fotosimulazioni della stazione utenza in comune di Buddusò.
7. Render di un modello 3d virtuale di tutta l'area con gli aerogeneratori, anche tramite inserimento su Google Earth, da cui si evincano la collocazione e l'altezza degli stessi rispetto all'orografia del terreno.
8. Ricognizione e rappresentazione in cartografia adeguata su CTR degli altri parchi eolici attualmente in fase di valutazione VIA (statale – per esempio, v. i più prossimi identificati dal MATTM-CreSS con ID_VIP 5476 e 5641 – o regionale) nello stesso ambito distanziale di cui al DM 10 settembre 2010, considerandone di conseguenza gli impatti cumulativi attesi dalla loro contemporanea coesistenza.

B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico

Considerate le notevoli dimensioni degli aerogeneratori proposti (228 m di altezza totale) e l'estensione delle opere accessorie, si ritiene che l'impianto eolico in progetto possa generare un impatto rilevante sul patrimonio architettonico, anche a grande distanza. Tuttavia, la carenza di documentazione già segnalata impedisce la completa valutazione di tali impatti.

Le informazioni disponibili al momento consentono comunque di segnalare tra le possibili criticità la vicinanza dell'impianto alla chiesa della Santissima Annunziata, nel comune di Bitti, tutelata sia come bene

culturale che come bene paesaggistico (cfr punti B.1.1 e B.1.2.d di questa relazione). La chiesa settecentesca è parte di un complesso costituito anche da un gran numero di cumbessias, alloggi per i pellegrini tipici dei santuari campestri del Nuorese. Il bene si colloca in una vallata coperta da boschi, dall'ambiente naturale pressoché intatto. L'installazione degli aerogeneratori sul crinale antistante introdurrebbe in questo quadro un elemento incombente, per posizione e dimensioni, che potrebbe compromettere la relazione tra il santuario e il suo contesto. Si dovrà comunque attendere la produzione delle integrazioni da parte del richiedente per meglio valutare il possibile impatto su questo bene tutelato.

B.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico ed il paesaggio

Il progetto prevede l'installazione di 15 aerogeneratori di 228m di altezza, con relative piazzole di superficie compresa tra i 3.000 e i 2.500 m² ciascuna, situati nel comune di Bitti, vicino al confine con Onani, e collegati tramite cavidotti interrati ad una stazione utenza da realizzarsi nel territorio comunale di Buddusò. Gli aerogeneratori in progetto saranno connessi tra loro e al sistema viario principale tramite strade di servizio, da realizzarsi in parte ex novo e in parte tramite l'adeguamento dei percorsi rurali esistenti.

Il sito proposto per l'installazione si trova ad alta quota, in una delle poche aree in Sardegna che superano i 900m sul livello del mare. Si tratta di un ambito rurale scarsamente edificato, in cui i pascoli si alternano a zone coperte da boschi e macchia, costeggiato a Nord dal Parco Naturale Regionale di Tepilora, e a Sud dal Parco Geominerario della Sardegna. L'area vasta è caratterizzata da un'orografia aspra e accidentata, che offre diversi punti elevati dall'ampia visuale, e dominata dal Monte Albo, elemento paesaggistico di grande valore figurativo e ambientale. Per le dimensioni degli aerogeneratori e la loro collocazione, l'impianto risulterebbe[re] visibile da una vasta porzione di territorio.

I caratteri qui sintetizzati inducono a ritenere che le opere in progetto possano generare impatti paesaggistici rilevanti. Si attende tuttavia la ricezione della documentazione integrativa per operare una valutazione completa di tali impatti.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Il parere potrà essere espresso solamente in seguito alle integrazioni documentali, sulla base della verifica delle stesse >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 25/11/2020 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della medesima Direzione generale in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 24/11/2020 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori come chiesti con la nota del 22/10/2020 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 34976 del 30/11/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito alla nota di codesto Servizio V prot. n. 30673 del 22.10.2020 e al parere endoprocedimentale espresso con la nota prot. n. 11653 del 24.11.2020 dalla SABAP per le province di Sassari e Nuoro, assunta agli atti con prot. 34426 del 25.11.2020, con il quale il competente Ufficio periferico ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto, che interessa le aree comunali di Bitti e Buddusò, consiste nell'installazione di n. 15 aerogeneratori di grande taglia (altezza totale 228 m) con relative piazzole, dei cavidotti di interconnessione tra questi, della sottostazione di utenza MT/AT di Buddusò e della dorsale di collegamento tra quest'ultima e le turbine (7 km). Saranno inoltre realizzati interventi che prevedono la creazione di nuova viabilità per un

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

totale di 7100 m e l'adeguamento di quella esistente, asfaltata o meno, per un totale di 7830 m e la realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali.

All'interno e nelle immediate vicinanze dell'area interessata dai lavori ricadono numerosi siti archeologici soggetti a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999), nonché un congruo numero di Beni paesaggistici e identitari tipizzati e individuati nel Piano Paesaggistico Regionale.

In seguito all'esame della relazione di valutazione archeologica preventiva, la Soprintendenza segnala che "La Carta del Rischio archeologico allegata al progetto propone un indice basso di rischio archeologico, individuando al contempo nella Carta del rischio archeologico aree con rischio archeologico basso e medio-basso", e a tal proposito sottolinea, correttamente, che "ove la visibilità archeologica sia nulla o scarsa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" o "molto basso" (indicazione attestata in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia. Tale precisazione riguarda pertanto le aree denominate AG01, AG02, AG03, AG 13, AG 14, AG15 nella Relazione archeologica (alle pagine 41 e ss.).".

La Soprintendenza esprime inoltre puntuali osservazioni in merito alla quantificazione del grado di rischio archeologico di alcuni siti specifici, richiedendone la modifica:

- "il grado di rischio archeologico medio-basso e basso attribuito nella Carta del Rischio archeologico alle aree di Pranu Cheddai (turbine AG 07, AG 10, AG 11 e AG 12 e cavidotti), Nuraghe Ortuidda-Abbas de Frau (turbine AG 04 e AG 15 e cavidotti), Nuraghe Ortai (cavidotti), Nuraghe Curtu (turbina AG 02 e cavidotti) e Nuraghe Loelle (cavidotti) sia da ritenere almeno medio-alto per la presenza di indicatori di strutture archeologiche."
- "indagini di superficie compiute, in migliori condizioni di visibilità, nell'ambito di altro progetto istruttorio (agli atti di questo Ufficio con prot. 1556 del 14.2.2020, documentazione consultabile al link <https://portal.sardegnaasira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>) hanno riconosciuto la presenza presso la sottostazione di Buddusò, lungo il tratto terminale della dorsale presso la sottostazione elettrica, di una struttura muraria della lunghezza di circa 100 m di interesse archeologico, ragione per cui il rischio archeologico in questo tratto deve essere di grado alto."

Alla luce di tali osservazioni, la Soprintendenza competente chiede che la documentazione inviata venga integrata con i seguenti elaborati:

1. "spoglio della documentazione conservata presso l'Archivio della scrivente Soprintendenza, da attuarsi alla luce delle restrizioni in essere per l'emergenza sanitaria;
2. per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto 3 del presente elenco nelle aree definite a rischio archeologico alto e medio-alto al Punto A.2.1 del presente parere e corrispondenti ai tracciati degli elettrodotti, si richiede il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs. 50/2016;
3. nelle aree restanti occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto al Punto A.2.1 del presente parere, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, fin dalla presente fase VIA per quanto riguarda le turbine AG 02, AG 04, AG 07, AG 10, AG 11, AG 12, AG 13, AG 15 e la Sottostazione di Buddusò, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Per i succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge.

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nella persona del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Bitti e Buddusò. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi.

Si osserva, inoltre, che l'elaborato "DGR 40/11 del 07/08/2015 - Sovrapposizione intervento con Carta dei siti a tutela paesaggistica e di interesse storico-artistico" (WPD-B-TA6a -b) è carente in quanto non è indicato il buffer richiesto dalla DGR 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna relativamente a Aree e beni di notevole interesse culturale (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004)."

La Soprintendenza ricorda infine che "in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 41/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna, gli aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo di 149 m, superiore a 51 m, e il diametro del rotore di 158 m, maggiore di 51 m, per un'altezza totale di 228 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui individuano un'area di non idoneità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotor, all'interno della quale non dovrebbero ricadere beni culturali di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D.Lgs. n. 42 del 2004) e le zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42 del 2004), nonché le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, comma 1, lett. a), NTA del Piano Paesaggistico Regionale" e al riguardo evidenzia la presenza di numerosi beni archeologici, dettagliatamente elencati nel citato parere, che ricadono all'interno di tale buffer.

Pertanto, per gli aspetti di propria competenza, questo Servizio concorda con il parere espresso dalla SABAP e chiede che siano trasmessi dal proponente i chiarimenti e la documentazione integrativa sopra citati, al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, rimanendo di conseguenza sospesa l'espressione del contributo istruttorio di competenza dello Scrivente, che potrà essere espresso soltanto in seguito alla verifica di tali integrazioni >.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 34657 del 26/11/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 30673 del 22/10/2020 di codesto Servizio V, relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza Abap per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 11653 del 24.11.20 che riferisce come di seguito riportati ai punti B.1. e B.3:

"B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

B.1.1- Beni architettonici - Nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale è presente un solo bene architettonico oggetto di uno specifico provvedimento di vincolo: la chiesa di San Pietro Apostolo a Onani, situata nell'immediata periferia campestre a Ovest dell'abitato, dichiarata di interesse culturale particolarmente importante con Decreto del Direttore Generale del 30 novembre 1996. Nella carta della classificazione degli elementi territoriali di interesse secondo l'indice di intensità percettiva potenziale (elaborato di progetto WPD-B-TA7-9) il bene è mappato con indice alto. Dalla chiesa, collocata in posizione dominante rispetto a un'ampia porzione di territorio, sarebbero visibili numerosi aerogeneratori in progetto, con percezione in parte mitigata dalla distanza (cfr elaborato WPD-B-TA7-11 "Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo – Area di massima attenzione" punto di ripresa PF1).

Gli aerogeneratori AG07, AG08, AG09, AG10, AG11 e AG12 sono collocati sul crinale antistante la chiesa della Santissima Annunziata, centro dell'omonimo santuario nel comune di Bitti, tutelata ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004 e catalogata quale bene culturale con numero di catalogo generale

00240885. In particolare, l'aerogeneratore AG12 ricade all'interno del buffer di 1600 metri dalla chiesa. Si evidenzia a questo proposito che la Delibera della Giunta Regionale 40/11 del 2015 considera il buffer di 1600 m dai beni culturali inidoneo alla localizzazione di impianti eolici di grande taglia, perché non compatibili con gli obiettivi di relativa protezione, in quanto comporterebbero una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene, come anche "la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio culturale e contesto di giacenza ..." (cfr. Allegato 1, p. 108). Il bene è mappato nell'elaborato WPD-B-TA7-9 con indice di intensità percettiva potenziale molto alto, ma non sono state prodotte fotosimulazioni.

Si deve inoltre rilevare che tutti gli aerogeneratori del progettato impianto si collocano nelle vicinanze della colonia penale di Mamone, che si estende per qualche migliaio di ettari prevalentemente nel comune di Onani, ed è composta, oltre che dall'omonimo nucleo centrale, da diverse diramazioni (S'Alcra, Nortiddi, Temi, Cogoli, Santissima Annunziata, Fiaccavento). Il complesso è stato realizzato in più fasi a partire dalla fine del XIX secolo sino alla metà del Novecento circa, ed è pertanto in gran parte tutelato ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. Sebbene la relazione paesaggistica (elaborato WPD-B-RA7), al paragrafo 8.13, contenga descrizione e mappatura della colonia, gli elaborati grafici e fotografici di progetto non esaminano il potenziale impatto dell'impianto su tali beni. In particolare, si segnala che gli aerogeneratori AG04, AG05, AG06 e AG12 parrebbero ricadere entro un buffer di 1600 m dal nucleo centrale Mamone e dalla diramazione Santissima Annunziata.

È opportuno in questa sede evidenziare che il Comune di Bitti è eccezionalmente ricco di architetture religiose che, benché non siano oggetto di specifiche dichiarazioni dell'interesse culturale, sono tutelate ope legis e, per la maggior parte, sono presenti nel catalogo generale dei beni culturali di questo Ministero. Ai fini della presente analisi si citano, nella fascia di territorio a Est dell'abitato di Bitti, verso Onani, mappata con indice di intensità percettiva potenziale alto nell'elaborato WPD-B-TA7-8, la chiesa di Sant'Elia Profeta (numero di catalogo generale 00240898), la chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire detta Santa Luchia 'e Dure (numero di catalogo generale 00240891), la chiesa di Santo Stefano Primo Martire detta Santu Istevene 'e Dure (numero di catalogo generale 00240890), la chiesa di San Giorgio di Suelli (numero di catalogo generale 00240892), la chiesa della Santissima Trinità detta Babbu Mannu (non catalogata), la chiesa campestre di Santa Maria detta Santa Maria 'e Dure (numero di catalogo generale 00240889), la chiesa di Nostra Signora del Buonacammmino (numero di catalogo generale 00240896). Sebbene tutti questi beni siano mappati nella carta degli elementi di interesse (WPD-B-TA7-9), l'elaborato WPD-B-TA7-11 non comprende le relative fotosimulazioni.

Si rileva infine che alle pendici del Monte Albo, nel territorio comunale di Lula, sono presenti le miniere storiche dell'Argentiera (anche detta Argentaria), Guzzurra e Su Ergiolu, afferenti al Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos. I beni sono mappati con indice di intensità percettiva potenziale alto nell'elaborato WPD-B-TA7-9, ma non sono state prodotte fotosimulazioni.”.

“B.3. Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico

Considerate le notevoli dimensioni degli aerogeneratori proposti (228 m di altezza totale) e l'estensione delle opere accessorie, si ritiene che l'impianto eolico in progetto possa generare un impatto rilevante sul patrimonio architettonico, anche a grande distanza. Tuttavia, la carenza di documentazione già segnalata impedisce la completa valutazione di tali impatti.

Le informazioni disponibili al momento consentono comunque di segnalare tra le possibili criticità la vicinanza dell'impianto alla chiesa della Santissima Annunziata, nel comune di Bitti, tutelata sia come bene culturale che come bene paesaggistico (cfr punti B.1.1 e B.1.2.d di questa relazione). La chiesa settecentesca è parte di un complesso costituito anche da un gran numero di cumbessias, alloggi per i pellegrini tipici dei santuari campestri del Nuorese. Il bene si colloca in una vallata coperta da boschi, dall'ambiente naturale

pressoché intatto. L'installazione degli aerogeneratori sul crinale antistante introdurrebbe in questo quadro un elemento incombente, per posizione e dimensioni, che potrebbe compromettere la relazione tra il santuario e il suo contesto. Si dovrà comunque attendere la produzione delle integrazioni da parte del richiedente per meglio valutare il possibile impatto su questo bene tutelato.", nel condividere le osservazioni della competente Soprintendenza, concorda in merito alla richiesta di documentazione integrativa proposta con la riferita nota n. 11653, al fine operare una valutazione completa di tali impatti >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 35575 del 04/12/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 30673 del 22/10/2020, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006; considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota prot. n. 11653 del 24/11/2020 (allegata), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, chiedendo con lo stesso parere chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame; considerato che il Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 34976 del 30/11/2020 (allegata), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, condividendo la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata dalla competente Soprintendenza ABAP per il fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico; considerato che il Servizio III di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 34657 del 26/11/2020 (allegata), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, confermando anch'esso la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata dalla competente Soprintendenza ABAP per il fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico; vista la nota della WPD Piano d'Ertilia S.r.l. del 07/10/2020, con la quale sono stati trasmessi nuovi elaborati progettuali relativi al "Piano particellare aree interessate da piazzole e viabilità di impianto" (n. WPD-B-RC8/8a/8b); ritenuto, pertanto, di dover chiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio; si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica, già presentati con l'istanza VIA:

1. "Stazione elettrica Terna – SE Buddusò" e "Stazione di utenza 30/150 kV" (cfr. quanto riportato nel SIA – Quadro di riferimento progettuale, paragrafi 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 e 7.2.6, pp. 59-62; elaborato n. WPD-B-TA10, relativo a "Usi civici e distanze tanche (DGR 3/17 2009)"): si chiede di sviluppare nell'ambito della presente procedura di VIA lo studio complessivo di fattibilità tecnico-economica dell'opera connessa relativa alla proposta di una nuova "Stazione di utenza 30/150 kV", attraverso il quale sia possibile comprenderne la reale e complessiva conformazione e le relative previsioni costruttive (già raffigurata, in scala ridotta e in parte, anche nel SIA – Quadro di riferimento ambientale, Figura 3.21, p. 81; cfr., altresì, elaborati specialistici identificati con il codice 036 e 039), comprendendo nello stesso progetto la rappresentazione anche di un adeguato ambito del suo intorno territoriale ed il rapporto con le strutture previste da TERNA S.p.A. (cfr., tra l'altro, il relativo progetto identificato con il codice MATTM-CreSS ID_VIP 2994, Integrazioni del 31/10/2018, Relazione paesaggistica, elaborato REHX08010BIAM02720_REL_PAESAGGISTICA, ver. 20/10/2018, tavole PV.30a, PV.30b e PV.30c, pp. 450-473). Il progetto della Stazione di utenza deve prevedere il censimento puntuale degli elementi arborei di sughera presenti nell'area e che verrebbero eradicati a seguito della sua realizzazione (cfr. SIA, Quadro di riferimento ambientale, foto 21 e figura 3.22, p. 98), definendo fin dalla presente fase VIA il luogo proposto per il relativo reimpianto. Di conseguenza

si produrranno fotoinserimenti della situazione post-operam comprensivi di tutte le strutture previste dal proponente e da TERNA S.p.A. (anche per conto di altri proponenti da collegarsi alla medesima Stazione). In ogni caso, si deve verificare, con la redazione del suddetto studio la effettiva compatibilità della propria proposta di SSE con quelle ulteriori in fase di verifica VIA di competenza statale per altri impianti eolici, identificati con il codice MATTM-CreSS ID_VIP: 3898, 5471, 5476, 5581 e 5602, al fine di valutarne gli impatti cumulativi, come anche la non sovrapposizione;

2. In riferimento all'attestazione di TERNA S.p.A. di approvazione della proposta di connessione alla rete elettrica di trasporto nazionale (cfr. Progetto Definitivo Opere Civili, elaborato WPD-B-All.2), si chiede la presentazione della documentazione prevista dalla lettera k) del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010;
3. Il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere integrati con un elaborato cartografico unico raffigurante esclusivamente le opere previste dall'impianto eolico in esame (comprese quelle connesse e di cantiere) sulla base della CTR in scala 1:10.000 (cfr., per esempio, l'elaborato n. WPD-B-TA7-6, considerando, tuttavia, un ambito spaziale più vasto, tanto da includere per ogni aerogeneratore previsto lo stesso ambito di cui al DM 10/09/2010, pari ad almeno 11,4 km) e tutti i corretti livelli di tutela previsti dalla Parte II e dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e, quindi, per tale ultima parte, dal vigente Piano paesaggistico regionale almeno nel medesimo ambito territoriale definito ai sensi del DM 10/09/2010. Con riferimento ai beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. Assetto Storico culturale), si avrà cura di riportare in corrispondenza di ogni elemento individuato sulla CTR il relativo codice regionale del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari per la sua corretta identificazione. Si precisa, che in merito alla "Colonia penale di Mamone" (cfr. il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP del 24/11/2020, p. 6: "Si deve inoltre rilevare che tutti gli aerogeneratori del progettato impianto si collocano nelle vicinanze della colonia penale di Mamone, che si estende per qualche migliaio di ettari prevalentemente nel comune di Onani, ed è composta, oltre che dall'omonimo nucleo centrale, da diverse diramazioni (S'Alcra, Nortiddi, Temi, Cogoli, Santissima Annunziata, Fiaccavento). Il complesso è stato realizzato in più fasi a partire dalla fine del XIX secolo sino alla metà del Novecento circa, ed è pertanto in gran parte tutelato ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004. Sebbene la relazione paesaggistica (elaborato WPD-B-RA7), al paragrafo 8.13, contenga descrizione e mappatura della colonia, gli elaborati grafici e fotografici di progetto non esaminano il potenziale impatto dell'impianto su tali beni. In particolare, si segnala che gli aerogeneratori AG04, AG05, AG06 e AG12 parrebbero ricadere entro un buffer di 1600 m dal nucleo centrale Mamone e dalla diramazione Santissima Annunziata..."), la predetta raffigurazione dei livelli di tutela relativi alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 deve comprendere anche la raffigurazione della stessa colonia nelle sue varie diramazioni, con indicazione dell'epoca di realizzazione. Con riferimento a quanto riportato nel SIA (cfr. Premessa e Quadro di riferimento programmatico, paragrafo 9.2.1, p. 73), si evidenzia che le disposizioni del Piano paesaggistico regionale sono pienamente vigenti anche nell'ambito interno della Sardegna per quanto attiene ai beni paesaggistici e ai beni identitari tipizzati e individuati dal medesimo strumento generale di gestione del territorio (cfr. Norme Tecniche di Attuazione, art. 4, comma 5);
4. Il SIA (v. quanto già riportato negli elaborati: WPD-B-TA6a/b; WPD-B-TA7a/b; WPD-TA-10) e la Relazione paesaggistica devono essere integrati con un unico e completo elaborato cartografico, desunto da quello di cui al punto 3 del presente elenco, nel quale siano riportati in aggiunta tutti i buffer previsti dalla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici di grande taglia come quello di cui trattasi (cfr., anche, quanto verificato dalla

competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 24/11/2020, paragrafi A.3 e B.2). Si rappresenta che il buffer previsto dalla suddetta D.G.R. deve essere misurato a partire dal perimetro esterno dell'area o bene di riferimento e non dall'aerogeneratore in progetto, tanto per la corretta evidenziazione per ciascuno dei suddetti aerogeneratori della specifica disciplina regionale di non idoneità della relativa area;

5. Si chiede di integrare il SIA (cfr., tra l'altro, il relativo Quadro di riferimento ambientale, p. 221, fig. 4.8) e la Relazione di analisi degli impatti visivi cumulativi del progetto (elaborato n. WPD-B-RA-12) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti "da altri progetti esistenti e/o approvati" (compresi, quindi, gli impianti eolici individuati dal servizio Atlaimpianti-Internet del sito web del GSE, anche come minieolico, con h. totale di circa 40 m – 16 aerogeneratori, cfr. quanto riportato nell'elaborato WPD-B-RA-12, p. 6) nell'ambito distanziale di cui al DM 10/09/2020 (11,4 km), come previsto dal punto 5, lett. e), dell'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;
6. Si chiede di integrare il SIA (ed i relativi allegati documenti) e la Relazione di analisi degli impatti visivi cumulativi del progetto (elaborato n. WPD-B-RA-12) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti dagli altri progetti analoghi in fase di valutazione VIA di competenza statale o regionale (risulta, per esempio, sulla base di quanto oggetto di pubblicazione sui siti web dedicati del MATTM e della Regione Autonoma della Sardegna che sono presenti nella medesima area le seguenti ulteriori previsioni progettuali per impianti eolici di grande taglia: Comuni Bitti, Onani e Buddusò: Parco eolico "BITTI - TERENASS", Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. in VIA statale - 11 aerogeneratori con potenza complessiva di 56 MW comprensivo di opere accessorie – ID_VIP 5476; Comuni di Bitti, Onani e Buddusò: Parco eolico "ONANIE", Società Sardeolica 2 S.r.l. in VIA statale - 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6 MW, comprensivo di opere connesse e infrastrutture indispensabili e delle opere di rete consistenti nel potenziamento/rifacimento dell'esistente elettrodotto "Chilivani-Buddusò-Siniscola 2" a 150 kV (capofila Green Energy Sardegna 2 S.r.l.) – ID_VIP 5641; ma anche: Comuni di Bitti, Orune e Buddusò: Parco eolico "GOMORETTA", Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. – 13 aerogeneratori con potenza nominale di 45,045 MW – ID_VIP 3898; Comuni di Bitti, Osidda e Buddusò: Parco eolico "BITTI – AREA PIP", Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. in VIA statale – 11 aerogeneratori per un totale di 56 MW – ID_VIP 5602; Comuni di Benetutti, Buddusò, Nule, Orune e Osidda, Parco eolico "NULE e BENETUTTI", Società Innogy Italia S.p.A. in VIA statale – 11 aerogeneratori per un totale di 62.7 MW – ID_VIP 5471; Comune di Nule, Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. in VIA regionale – 7 aerogeneratori per un totale di 21 MW – n. reg. regionale 19/19) nell'ambito distanziale di cui al DM 10/09/2020 (11,4 km);
7. Si chiede di integrare il SIA (come, anche, di corredare la Relazione di analisi degli impatti visivi cumulativi del progetto, elaborato n. WPD-B-RA-12), la Relazione paesaggistica producendo in un unico nuovo complessivo documento le riprese fotografiche e i conseguenti fotoinserimenti delle opere previste (avendo cura di indicare nella stessa cartografia il relativo cono di ripresa e di acquisire i relativi scatti fotografici in situazioni di assente o, quantomeno, scarsa nuvolosità o foschia) per tutti i punti costituiti dai beni culturali e dai beni paesaggistici (compresi quelli tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale) individuati sulla base di quanto chiesto al punto 3 del presente elenco. I fotoinserimenti dovranno riprodurre gli aerogeneratori con le previste segnalazioni per la sicurezza del volo aereo sia in fase "diurna" che "notturna" (cfr. elaborati Relazione sui sistemi di segnalazione aerea, n. WPD-B-RC9, e nn. WPD-BTC9-1 e WPD-B-TC9-3; WPD-B-All.7; v., anche, quanto chiesto al punto n. 9 del presente elenco);

8. Si chiede di produrre una descrizione fotografica delle aree interessate dalle opere in progetto per la fase di cantiere (cfr. elaborati Viabilità ed aree di cantiere – Inquadramento fotografico A – B – C, nn. WPD-B-TC6-a/b/c), con i relativi conseguenti fotoinserimenti nelle fasi in corso d'opera e post-operam (quest'ultima con riferimento alle relative opere di ripristino), al fine di verificare le conseguenti trasformazioni paesaggistiche previste (comprese quelle attinenti alla realizzazione della "Area generale di cantiere" nel comune di Bitti di cui al punto n. 21 del presente elenco);
9. Relazione sui sistemi di segnalazione aerea (elaborato n. WPD-B-RC9) ed elaborati nn. WPD-B-TC9-1, WPD-B-TC9-3, WPD-B-All.7: si chiede di integrare il SIA e la Relazione paesaggistica dichiarando fin dalla presente fase VIA quali saranno in fase di esercizio gli aerogeneratori effettivamente provvisti di "segnalazioni diurne" (cfr. quanto dichiarato al contrario nell'elaborato n. WPD-B-RC9, paragrafo 6 Segnalazione diurno e notturno, p. 12). Di conseguenza si deve provvedere a redigere i fotoinserimenti richiesti al punto n. 7 del presente elenco, sia per la fase "diurna" che "notturna", come anche si considererà quanto in merito esposto nell'Allegato 4 del DM 10/09/2010 (paragrafo 1; paragrafo 2, punti 3.2.f e 3.2.g);
10. "Piano di dismissione" (elaborato n. WPD-B-RC5): si deve giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino dei luoghi relativamente alle fondazioni degli aerogeneratori (cfr. paragrafo 3 Fondazioni aerogeneratori, p. 7); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati (comprendendo, se del caso, anche quanto richiesto di dichiarare in merito al punto n. 20 del presente elenco); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle nuove strade interne al parco ed il relativo ripristino integrale dei luoghi (da prevedersi fin dalla fase di messa in esercizio del parco) (cfr. conclusioni del paragrafo 4.1, p. 9); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale ed il ripristino delle relative aree occupate dalle linee elettriche interrato e dalla "Sottostazione elettrica 30/150 kV" (cfr. paragrafo 5 Reti elettriche, p. 11);
11. Il SIA (cfr., al contrario, quanto solo previsto nel paragrafo 3.2 Individuazione degli impatti ambientali significativi ai fini del PMA del Piano di monitoraggio delle componenti ambientali, elaborato WPD-B-RA6, p. 8) deve essere integrato con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, con riferimento ai fattori del patrimonio culturale e del paesaggio, la cui identificazione deve essere aggiornata sulla base di quanto desunto per la redazione dell'elaborato cartografico di cui al punto 3 del presente elenco;
12. Si chiede di presentare un documento sistematico e di sintesi della valutazione effettuate dal proponente ai sensi della Parte IV - punti 16.1, 16.3 e 16.4 - dell'Allegato al DM 10/09/2010;
13. Si chiede di dichiarare (ad integrazione di quanto non riferito nel SIA e nella Relazione paesaggistica, ma rappresentato nell'elaborato WPD-B-TA10) se per la individuazione delle aree soggette ad uso civico (art. 142, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004) siano stati consultati e riprodotti integralmente i dati certificati dai competenti Uffici e Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 24/04/2020, disponibili per tutti i comuni interessati dal progetto, compreso il Comune di Onani nel cui ambito ricadono in parte possibili areali di non idoneità). In ogni caso, visto quanto già riprodotto in merito, si chiedono specifiche verifiche di compatibilità delle opere previste (comprese le aree di cantiere e la Sottostazione elettrica 30/150 kV) con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso

eccessivo di risorse naturali”), e dall’art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante “Norme in materia di domini collettivi”). Inoltre, la rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’142, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004 deve essere riportata per l’intero ambito distanziale previsto dal buffer specificatamente previsto dalla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 della Regione Autonoma della Sardegna;

14. Si chiede la presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l’area del parco eolico proposto, con evidenziati, sempre in 3D, gli aerogeneratori e le relative piazzole. Il modello 3D virtuale deve consentire di evincere adeguatamente la collocazione e l’altezza degli stessi aerogeneratori rispetto all’orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali e paesaggistici (per quest’ultimi, anche quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale - Assetto Storico culturale) esistenti nell’areale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010;
15. La Relazione paesaggistica e, conseguentemente, il SIA devono essere aggiornati con la rappresentazione in fotoinserimento della situazione ante-operam e post-operam di tutte le piazzole degli aerogeneratori (cfr. elaborati nn. WPD-B-TC7a/b; WPD-B-TC10a/b/c/d; WPD-B-TC13);
16. Descrizione degli interventi sulla viabilità principale di accesso al parco eolico (elaborato n. WPD-B-RC19) e Identificazione interventi sulla viabilità di accesso al sito (elaborato n. WPD-B-TC5): si chiede di integrare il SIA, la Relazione paesaggistica e la Relazione archeologica con la valutazione degli impatti significativi e negativi generati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalle opere previste per gli interventi di adeguamento della viabilità esistente per l’accesso all’area prescelta per il nuovo impianto eolico, in riferimento alla soluzione individuata nel SIA (cfr. Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 4.2, p. 11) dallo scalo portuale di Oristano (posto a 135 km di distanza dal sito del parco eolico in questione), comprendendo anche una adeguata rappresentazione delle opere di adeguamento previste e quelle di ripristino dei relativi luoghi (cfr. Tabella 1, p. 7, dell’elaborato WPD-B-RC19). Si chiede, inoltre, di produrre la versione in italiano dell’elaborato n. WPD-B-All.4, denominato Report dei trasporti speciali (Road survey report);
17. Si chiede di integrare il SIA (cfr. Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 4 Analisi delle alternative progettuali, pp. 11-16) con la concreta descrizione delle “principali alternative ragionevoli del progetto”, oltre quella dell’alternativa zero, che siano effettivamente “adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche” (cfr. punto 2 dell’Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/2006), viste le molteplici e diverse proposte progettuali per analoghi impianti eolici presentati nella medesima area e non considerando elementi soggettivi di valutazione come citati nel SIA (cfr. Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 4, p. 13: “Questo sopra, prescinde evidentemente da constatazioni e stime attinenti alle interazioni con la componente immateriale, o percettiva, del paesaggio, rispetto alla quale la valutazione soggettiva, in termini di maggiore o minore propensione individuale alla diffusione di tali tecnologie, riveste un ruolo determinante nel giudizio di merito sull’accettabilità dell’intervento, come più diffusamente analizzato nella allegata Relazione paesaggistica (Elaborato WPD-B-RA7)”). Inoltre, si deve verificare l’effettiva compatibilità del progetto di cui trattasi con quello di cui al Parco eolico BITTI – TERENASS (MATTM-CreSS: ID_VIP 5476), in quanto alcuni degli aerogeneratori previsti da quest’ultimo progetto apparirebbero incompatibili dal punto di vista localizzativo con quelli qui proposti;
18. Il SIA (cfr. il relativo Q.R.A., paragrafo 4.7.4, Ombreggiamento intermittente (shadow flickering), pp. 223-237), elaborato Studio degli effetti di shadow flickering (elaborato n. WPD-B-TA-11 e il relativo allegato costituito dall’elaborato n. WPD-B-TA-11-1) devono essere integrati considerando quali recettori (cfr. elaborato WPD-B-TA-11, paragrafo 4, pp. 8-9) anche i beni culturali (architettonici e archeologici) di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal



Piano paesaggistico regionale – Assetto Storico culturale (ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione) presenti nell'ambito distanziale utile, per lo stesso Studio, ad ognuno degli aerogeneratori previsti, proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata godibilità e valorizzazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici;

19. *SIA (Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 5.11 Rischio di incidenti, pp. 51-56) e Relazione sulla gittata degli elementi rotanti (elaborato n. WPD-B-RC 12): lo studio deve essere condotto considerando quali recettori tutti i beni culturali e i beni paesaggistici individuati con l'elaborato chiesto al punto 18 del presente elenco (prendendo a riferimento la distanza massima definita per il caso in cui lo stesso distacco avvenga in "condizioni nominali di funzionamento" = 160 m – cfr. p. 11), proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata tutela e conservazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici. In ogni caso, deve essere prodotta una cartografia di riferimento con la quale siano identificati i suddetti beni e i cerchi di massima gittata sopra definita;*
20. *SIA (Quadro di riferimento progettuale – paragrafo 5.5 Fondazione aerogeneratore, pp. 40-42) e Calcoli preliminari di dimensionamento delle strutture (elaborato n. WPD-B-RC4, paragrafo 9, Conclusioni): si chiede di confermare fin dalla presente fase VIA la non necessità di realizzare pali di grandi dimensioni o getti di calcestruzzo nel terreno (v. jet grouting) per la realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori. In caso contrario, si chiede di descrivere gli impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione dei suddetti interventi aggiuntivi per la realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori, aggiornando di conseguenza anche il Piano di dismissione (elaborato n. WPD-B-RC5);*
21. *"Area generale di cantiere": si devono verificare gli impatti significativi e negativi derivanti dalla sua realizzazione e gestione, come anche dal ripristino della medesima area, identificata nella sua generica ubicazione nella cartografia di cui all'elaborato n. WPD-B-TC1. Inoltre, si deve chiarire l'apparente contraddizione derivante dalle affermazioni contenute nel SIA (cfr. Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 5.9 Aree di cantiere di base, p. 47, ma anche paragrafo 7.1 Cantierizzazione e messa a regime – Premessa, p. 58, punto 1), con le quali si afferma che: "Per quanto riguarda le aree destinate alla logistica di cantiere, in considerazione della configurazione planimetrica dell'impianto in progetto e delle significative distanze che intercorrono tra le postazioni eoliche non si ritiene necessario, da un punto di vista logistico l'individuazione di un'unica area da adibire a cantiere di base" (affermazione seguita dalla Figura 5.10 – Possibile ubicazione dell'area di cantiere generale – cfr. pp. 47-48), che farebbero intendere come, in verità, non siano previste aree generali di cantiere per la costruzione del parco eolico di cui trattasi. Per quanto sopra, si devono verificare gli impatti significativi e negativi determinati dalla realizzazione della predetta "Area generale di cantiere", rappresentandone (nel SIA, nella Relazione paesaggistica e nella Relazione archeologica) la relativa configurazione, anche con fotoinserti, e il relativo necessario ripristino al termine dei lavori;*
22. *Si chiede di integrare e completare il SIA con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 24/11/2020 (allegato) e dal Servizio II della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 30/11/2020, relativamente alla Relazione archeologica:*
 - "A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento*
 - A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)*

La Carta del Rischio archeologico allegata al progetto propone un indice basso di

f *MA*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

rischio archeologico, individuando al contempo nella Carta del rischio archeologico aree con rischio archeologico basso e medio-basso.

Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o scarsa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" o "molto basso" (indicazione attestata in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia. Tale precisazione riguarda pertanto le aree denominate AG01, AG02, AG03, AG 13, AG 14, AG15 nella Relazione archeologica (alle pagine 41 e ss.).

Si osserva inoltre che, a parere della scrivente Soprintendenza, il grado di rischio archeologico medio-basso e basso attribuito nella Carta del Rischio archeologico alle aree di Pranu Cheddai (turbine AG 07, AG 10, AG 11 e AG 12 e cavidotti), Nuraghe Ortuidda- Abbas de Frau (turbine AG 04 e AG 15 e cavidotti), Nuraghe Ortai (cavidotti), Nuraghe Curtu (turbina AG 02 e cavidotti) e Nuraghe Loelle (cavidotti) sia da ritenere almeno medio-alto per la presenza di indicatori di strutture archeologiche.

Infine, si evidenzia che indagini di superficie compiute, in migliori condizioni di visibilità, nell'ambito di altro progetto in istruttoria (agli atti di questo Ufficio con prot. 1556 del 14.2.2020, documentazione consultabile al link <https://portal.sardegnaasira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>) hanno riconosciuto la presenza presso la sottostazione di Buddusò, lungo il tratto terminale della dorsale presso la sottostazione elettrica, di una struttura muraria della lunghezza di circa 100 m di interesse archeologico, ragione per cui il rischio archeologico in questo tratto deve essere di grado alto.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione del SIA e di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

1. spoglio della documentazione conservata presso l'Archivio della scrivente Soprintendenza, da attuarsi alla luce delle restrizioni in essere per l'emergenza sanitaria;
2. per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto 3 del presente elenco nelle aree definite a rischio archeologico alto e medio-alto al Punto A.2.1 del presente parere e corrispondenti ai tracciati degli elettrodotti, si richiede il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs. 50/2016;
3. nelle aree restanti occupate dal progetto di cui trattasi e definite a rischio archeologico alto e medio-alto al Punto A.2.1 del presente parere, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, fin dalla presente fase VIA per quanto riguarda le turbine AG 02, AG 04, AG 07, AG 10, AG 11, AG 12, AG 13, AG 15 e la Sottostazione di Buddusò, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Tali saggi dovranno essere eseguiti sotto la direzione di questo Ufficio e da soggetto in possesso di idonei requisiti di legge. Per i succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di legge. Si comunica inoltre che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nella persona del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per i territori di Bitti e Buddusò. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi.

Si osserva, inoltre, che l'elaborato "DGR 40/11 del 07/08/2015 - Sovrapposizione intervento con Carta dei siti a tutela paesaggistica e di interesse storico-artistico" (WPD-B-TA6a -b) è carente in quanto non è indicato il buffer richiesto dalla DGR 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna relativamente a Aree e beni di notevole interesse culturale (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004).

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 41/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna, gli aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo di 149 m, superiore a 51 m, e il diametro del rotore di 158 m, maggiore di 51 m, per un'altezza totale di 228 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui individuano un'area di non idoneità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotori, all'interno della quale non dovrebbero ricadere beni culturali di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D.Lgs. n. 42 del 2004) e le zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42 del 2004), nonché le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, comma 1, lett. a), NTA del Piano Paesaggistico Regionale.

Al riguardo si evidenzia:

- il Nuraghe Cheddai (Comune di Bitti), tutelato con D.M. 17 febbraio 1970, ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine AG 07, AG 09, AG 10, AG 11, AG 12;
- il nuraghe segnalato come anonimo con ID UNIVOCO 1933 (denominato Nuraghe Ortuidda nella cartografia) nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine AG 04, AG 13, AG 14 e AG 15;
- il nuraghe segnalato come anonimo con ID UNIVOCO 1935 (denominato Nuraghe Curtu nella cartografia) nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR ricade all'interno del Buffer di 1600 m delle turbine AG 02;
- il nuraghe segnalato come anonimo con ID UNIVOCO 1934 (denominato Nuraghe Ortai nella cartografia) nel "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR ricade all'interno del Buffer di 1600 m della turbina AG 04; è inoltre da valutare l'esatta distanza rispetto alla turbina AG 01 ...";

Si rappresenta al proponente che, per consolidata giurisprudenza, assumono valenza di zone di interesse archeologico ai sensi della lett. m) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (beni paesaggistici tutelati per legge), anche le aree oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo decreto legislativo.

23. Si chiede di integrare e completare il SIA, la Relazione paesaggistica e il progetto con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 24/11/2020 (allegato) relativamente alla tutela del patrimonio culturale architettonico (cfr. anche il contributo istruttorio



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

del Servizio III della Direzione generale ABAP del 26/11/2020) e paesaggistico (se non già ricompresa in quanto chiesto ai predetti punti dal n. 1 al n. 21):

“... B.2 Richieste documentazione integrativa

Sebbene correttamente impostata, la documentazione resa disponibile dal proponente è carente di alcune fondamentali informazioni, necessarie alla valutazione dell'impatto delle opere sul patrimonio architettonico e il paesaggio.

La rappresentazione del progetto da un punto di vista ravvicinato è insufficiente. In particolare, non sono illustrati gli interventi di adeguamento o nuova realizzazione delle strade interne.

Diversi elaborati grafici proposti, specialmente in relazione all'analisi dei livelli di tutela paesaggistica, non comprendono integralmente l'area minima di studio (11,5 km intorno all'impianto). Inoltre, solo alcuni di questi elaborati indicano in maniera chiara la distanza tra le opere in progetto e i beni culturali e paesaggistici individuati.

La mappatura degli elementi di interesse non include tutti i beni tutelati ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004, anche se individuati nelle relazioni. Inoltre, i criteri usati per la selezione dei punti di ripresa dei fotoinserti (cfr elaborato WPD-B-TA7-11 e Relazione paesaggistica, paragrafo 9.3.3) escludono alcuni beni che, secondo le valutazioni di questo Ufficio, dovrebbero essere oggetto di attenzione per vicinanza all'impianto e indice di intensità percettiva potenziale. Si veda ad esempio quanto riportato in merito alla chiesa della Santissima Annunziata e ai nuraghi Ortuidda, Ortai e Curtu.

Infine, si rileva che è completamente assente il progetto della stazione utenza nel territorio comunale di Buddusò.

Alla luce di quanto esposto, si chiede che la documentazione di progetto venga integrata con i seguenti elaborati:

1. Integrazione dell'elaborato WPD-B-TA7-12 “Fotoinserti con visuali ravvicinate” con report fotografico e fotosimulazioni di tutti gli aerogeneratori, le piazzole e gli interventi di viabilità interna, sia di nuova realizzazione che di adeguamento.
2. Cartografia di analisi paesaggistica comprensiva di tutti i livelli di tutela esistenti, con inquadramento territoriale adeguato ad ampia scala e chiara indicazione per cerchi concentrici delle distanze dagli aerogeneratori. I necessari zoom saranno proposti in tavole grafiche separate.
3. Revisione delle tavole di mappatura dei siti non idonei ai sensi della DGR 40/11 del 2015, con indicazione di tutti i beni paesaggistici e culturali citati nella Deliberazione stessa e rappresentazione degli eventuali buffer previsti per gli impianti di grande taglia.
4. Integrazione dell'elaborato WPD-B-TA7-9 “Carta della classificazione degli elementi territoriali di interesse secondo l'indice di intensità percettiva potenziale” con le diverse diramazioni della colonia penale di Mamone, comprese quelle dismesse, ed eventuali altre architetture storiche di proprietà e funzione pubblica o ecclesiastica presenti nell'area vasta (caselli ferroviari, case cantoniere, edifici rurali, fontanili...).
5. Integrazione dell'elaborato WPD-B-TA7-11 “Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo – Area di massima attenzione” con riprese da tutti i beni con IIPP alto o molto alto all'interno dell'areale minimo di studio (11,5 km), e da quelli con IIPP inferiore compresi in un raggio di 1600m dall'impianto. Per l'individuazione dei beni si dovrà fare riferimento all'elaborato WPD-B-TA7-9 aggiornato secondo le indicazioni di cui al punto 4. Dovranno inoltre essere prodotti dei fotoinserti dell'impianto visto dal Parco Naturale Regionale



di Tepilora.

6. Progetto architettonico e fotosimulazioni della stazione utenza in comune di Buddusò.
7. Render di un modello 3d virtuale di tutta l'area con gli aerogeneratori, anche tramite inserimento su Google Earth, da cui si evincano la collocazione e l'altezza degli stessi rispetto all'orografia del terreno.
8. Ricognizione e rappresentazione in cartografia adeguata su CTR degli altri parchi eolici attualmente in fase di valutazione VIA (statale – per esempio, v. i più prossimi identificati dal MATTM-CreSS con ID_VIP 5476 e 5641 – o regionale) nello stesso ambito distanziale di cui al DM 10 settembre 2010, considerandone di conseguenza gli impatti cumulativi attesi dalla loro contemporanea coesistenza ...”;

24. Il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto chiesto ai punti sopra elencati dal n. 1 al n. 23.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al proponente >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 2660 del 02/02/2021, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente con le suddette osservazioni del 02/02/2021 ha, tra l'altro, espresso quanto segue, per quanto più direttamente connesso con le competenze istituzionali attribuite al Ministero della cultura:

< Di seguito si espongono le principali criticità e carenze rilevate.

In relazione al quadro di riferimento programmatico:

1. nello S.I.A. si riporta che "Stilla base dell'analisi del documento di Piano e dello scenario energetico attuale non emergono disarmonie tra la proposta pro gettuale e gli indirizzi del PEARS. ". Si evidenzia, tuttavia, che il Piano energetico ambientale regionale della regione Sardegna ha, tra i suoi obiettivi principali, la creazione di reti territoriali basate essenzialmente su impianti di piccola taglia, destinati all'autoconsumo, supportati da sistemi di accumulo (OS2.2. Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo);

...

4. le opere sembrerebbero interessare anche aree gravate da usi civici, dal momento che, nel documento Piano particellare delle aree interessate da piazzole e viabilità di impianto, viene incluso un mappale, ricadente in comune di Onani, destinato ad area cantiere, il cui intestatario risulta essere il Demanio dello Stato. Risulta quindi necessario che il Proponente provveda ad effettuare le opportune verifiche con le amministrazioni comunali e con gli enti regionali competenti, al fine di inquadrare correttamente l'intervento all'interno della vigente disciplina in materia di usi civici. In riferimento all'Area generale di cantiere, nello SIA si precisa che non verrà individuata un'unica area da adibire a cantiere di base, mentre nel piano particellare e nelle tavole (WPD-B-TC1, WPD-B-TC2, WPD-B-TC3, ecc.) tale area viene individuata. L'area non viene, però, considerata nella valutazione degli impatti;

...

in relazione al quadro di riferimento ambientale:

...

2. con riferimento alla componente flora e vegetazione, il progetto prevede l'espianto di circa



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

118 individui arborei (quasi esclusivamente sughere), di cui il Proponente prevede il reimpianto" [...] secondo le migliori tecniche agronomiche e sotto la supervisione di un esperto". In particolare, per la realizzazione della stazione di utenza in comune di Buddusò, si prevede la sottrazione di una superficie boscata di circa 4.500 m2, comprensivi della viabilità di accesso, con la conseguente asportazione di circa 70 alberi. Per quanto riguarda l'espianto degli esemplari di *Quercus Suber*, soggetti a specifica tutela da parte della L.R. 4/94, si evidenzia che non risulta individuata l'area del possibile reimpianto e che, come segnalato dal Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari del C.F.V.A. "... è necessario presentare un progetto di rimboschimento compensativo in applicazione della D.G.R. 11/21 del 11.03.2020";

3. in riferimento agli impatti sul paesaggio si rimanda a quanto evidenziato dai Servizi tutela del paesaggio e vigilanza territorialmente competenti:

...

6. per quanto riguarda gli impatti cumulativi, il Proponente ha considerato la presenza degli impianti eolici già realizzati nell'area, per quanto attiene la componente paesaggio, la percezione visiva e l'ombreggiamento, mentre non ha tenuto conto della concomitanza di diversi progetti nell'area vasta, tra cui quelli proposti dalla Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. (Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 21 MW da realizzarsi nel Comune di Nule (SS) e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di trasmissione Nazionale ricadenti nei comuni di Nule (SS), Osidda (NU) e Buddusò (SS), con procedimento di V.I.A. regionale in corso, e il Parco eolico denominato "Bitti - Terenass" formato da n. 11 aerogeneratori con potenza complessiva di 56 MW comprensivo di opere accessorie, ubicato nei territori dei comuni di Bitti (NU), Onani (NU) e Buddusò (SS), con procedimento di VIA nazionale in corso - [ID VIP: 5476]) e quello proposto dalla Società Innogy Italia S.p.A. (Parco eolico di Nule e Benetutti", da realizzarsi nei comuni di Nule (SS). Benetutti (SS). Buddusò (SS) Orune (NU) e Osidda (NU), con procedimento di VIA nazionale in corso [ID_VIP: 5471]). Si rileva che gli effetti cumulativi, anche degli impianti esistenti, dovranno essere valutati in riferimento a tutte le componenti interferite, ovvero, oltre al paesaggio e all'impatto visivo, alla vegetazione, alla fauna (soprattutto avifauna e chiroterofauna) e al rumore. Si evidenzia inoltre l'opportunità, per quanto riguarda l'uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione la presenza di un numero considerevole di strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti immerse nell'immediato sottosuolo, valutando l'effetto di tale interferenza nell'utilizzo agropastorale a cui verranno restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto, considerate le lavorazioni, anche profonde, a cui ... possono essere sottoposti ... >.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 02/02/2021 sopra citata, sono allegate le osservazioni del relativo Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, prot. n. 50662 del 21/12/2020, che di seguito si riporta per le parti relative alla definizione degli interventi, il quadro di tutela paesaggistica gravante sulle aree interessate e alcuni degli impatti significativi rilevati:

< ... L'area interessata dall'installazione delle turbine è interamente situata nella parte nord orientale del Comune di Bitti e si sviluppa su un esteso altopiano, caratterizzato da imponenti ammassi di rocce granitiche affioranti, tra i quali si adagiano ampie vallate. Gli aerogeneratori sono allineati in direzione nordest-sudovest per uno sviluppo longitudinale di circa 10 chilometri tra le località S'Ena Sa



Domu e Pranu e Cheddai. Essi possono essere suddivisi in due gruppi, di cui uno (n. 9 turbine) a sud-ovest di Mamone, sul lato ovest della S.P. 50, l'altro (n. 6 turbine) a nord-est di Mamone, lungo la viabilità comunale che si origina dalla S.P. 50; essi sono collocati a quote altimetriche comprese tra 716-987 metri s.l.m. Sono incluse nel progetto le opere accessorie indispensabili al funzionamento ed alla gestione dell'impianto eolico (viabilità e piazzole di servizio, distribuzione elettrica, stazione di trasformazione MT/AT per l'immissione dell'energia prodotta alla RTN). La distribuzione elettrica avrà luogo mediante cavidotti interrati in media tensione (MT) che si svilupperanno lungo la viabilità esistente o in progetto per circa 7 km, tra il territorio di Bitti e di Buddusò, previa realizzazione delle trincee di scavo, mentre la stazione di trasformazione e la realizzazione delle opere di rete per la connessione alla RTN saranno ubicate interamente nel Comune di Buddusò e pertanto non saranno prese in esame nell'espressione del presente parere ...

Opere principali in progetto.

...

Realizzazione delle piazzole di cantiere funzionali all'assemblaggio ed all'installazione degli aerogeneratori: esse hanno superfici standard comprese tra mq. 3.000-3.500 ... Riepilogando si può dire che l'effetto ambientale e paesaggistico di gran lunga più evidente dell'impianto eolico è rappresentato dall'asportazione della vegetazione spontanea dei luoghi, sia essa erbacea, arbustiva o arborea, su una superficie complessiva di circa 4,5 ettari, a cui vanno a sommarsi le aree necessarie per la realizzazione delle trincee di guardia al fine di garantire l'allontanamento delle acque superficiali e le aree da destinare a piazzole di supporto per la gru ausiliaria, non conteggiate con le precedenti. Se è vero che l'asportazione della copertura vegetale è in buona parte solo temporanea, in quanto strettamente legata alla fase di cantiere e successivamente oggetto di ripristino, una parte di essa è invece denaturalizzata definitivamente (circa 50 metri quadrati/aerogeneratore, occupati dalla flangia). La relazione paesaggistica specifica che, laddove sia necessario procedere all'eliminazione di alberi, essi verranno reimpiantati con la supervisione di un esperto, "in tutte le situazioni in cui ciò sia attuabile", senza indicare i siti di reimpianto. Quanto sopra descritto altera sicuramente la percezione paesaggistica di un ambiente finora molto naturale e degno di conservazione. A ciò si aggiunge che alcuni aerogeneratori sono posizionati in aree classificate boscate nel P.P.R., pertanto vincolate ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 42/04. In secondo luogo alcune turbine, sono ubicate a quota superiore ai 900 metri s.l.m., ricadendo pertanto in aree vincolate ai sensi dell'art. 17, co. 3, lett. d) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. e sono situate, in base alla D.G.R. n. 59/90, in un'area non idonea per gli impianti eolici.

Inoltre, data l'altezza complessiva degli aerogeneratori (230 metri) e la morfologia del territorio, che non presenta rilievi significativi che possano occultarne la vista, si ritiene che l'impianto interagisca negativamente con i beni paesaggistici presenti, con particolare riferimento alle zone boscate ed a macchia mediterranea, in quanto introduce degli elementi estranei al contesto, attualmente privo di elementi di carattere antropico che sovrastano gli elementi naturali, che segnano il territorio anche dalle lunghe distanze, alterandone l'equilibrio.

I centri abitati visibili dall'impianto sono rappresentati:

- dal Comune di Lodè, posto ad una distanza di circa 6 km, visibile dalle ultime pale poste a nord-est;
- dal Comune di Alà dei Sardi e dal Comune di Buddusò, entrambi visibili dalle stesse pale, verso ovest, nell'area vasta. Inoltre, dallo stesso punto di osservazione, guardando verso nord-est, ci si affaccia direttamente sul Parco Regionale di Tepilora.

... Nell'area vasta sono presenti importanti complessi nuragici, quali, per citare i più famosi, il complesso Nuragico di Su Romanzesu di Bitti e Su Tempiesu di Orune, oltre a numerosi nuraghi individuati

dal PPR come beni paesaggistici e a diversi cantieri forestali gestiti dall'Agenzia Forestas. Nella zona sono presenti numerosi beni paesaggistici individuati dall'articolo 142 lettere c, g, m ed h, del D.lgs. 42/04 oltre ai beni paesaggistici individuati, ai sensi dell'articolo 143 dello stesso D.lgs. 42/04 e dagli articoli 17 (comma 3. lettere d ed h) e 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale. Si evidenzia inoltre che l'impianto eolico dista circa 30 Km dalla zona del Monte Ortobene di Nuoro, vincolata, ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 42/04, dal D.M. 10.03.1956; pertanto l'impianto è soggetto anche alle disposizioni dell'articolo 152 "interventi soggetti a particolari prescrizioni" del Dlgs 42/04.

La visibilità dell'impianto dai punti di notevole importanza paesaggistica su citati è una criticità rilevante che, in considerazione della morfologia del territorio, non può essere superata con una diversa collocazione delle pale eoliche.

Altre opere

A. Allestimento della viabilità di servizio dell'impianto, attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, comunale e rurale (m. 4.560 e m. 2850 rispettivamente), oppure, quando necessario, con la creazione di nuova viabilità (circa 7100 metri), al fine di garantire l'accesso ai mezzi speciali per il trasporto della componentistica delle macchine eoliche e l'installazione di due autogru necessarie per il montaggio delle torri, delle navicelle e dei rotor ... Anche in questo caso alcuni tratti della viabilità si sovrappongono a zone boscate, sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, c. 1l, lett. g) del D.Lgs. 42/04 con particolare riferimento ad alcune porzioni di essa di nuova realizzazione (circa m. 950) in prossimità delle postazioni eoliche AG02-AG13-AGO5AG08-AG1 0-AG1 2, alcune porzioni della viabilità da adeguare (circa 780 metri) e della viabilità asfaltata da adeguare (circa 700 metri), nonché alcuni allargamenti stradali. Inoltre alcune porzioni della viabilità di nuova realizzazione (circa 2300 metri), in prossimità delle postazioni eoliche AG04, AG05, AG06, AG08, AG15, alcuni tratti della viabilità da adeguare (circa 230 metri) e della viabilità asfaltata da adeguare (circa 1100 metri) ricadono in aree vincolate ai sensi dell'art. 17, co. 3, lett. d) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R., in quanto sono ubicate a quote superiori ai 900 metri. In particolare, la viabilità per l'accesso alle turbine AG01 e AG03, poiché attraversa un territorio contraddistinto da pascoli arborati a sughera, richiederà la potatura di alcuni esemplari di quercia da sughero a bordo strada. I tagli manterranno comunque intatta la parte basale del fusto e dei rami principali, in modo che le piante possano produrre nuove getti e riacquistare nel tempo le dimensioni originarie. La realizzazione del tracciato stradale rende necessaria anche l'apertura di due varchi sugli esistenti muri a secco, in corrispondenza dei quali è prevista la realizzazione di cancelli metallici ... >.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 02/02/2021 sopra citata, sono allegate le osservazioni del relativo **Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est**, prot. n. 50422 del 18/12/2020, che di seguito si riporta per le parti relative alla definizione degli interventi, il quadro di tutela paesaggistica gravante sulle aree interessate e alcuni degli impatti significativi rilevati:

< ... Con riferimento alla nota n. 22261 del 04/11/2020 di codesto Servizio (ns.prot.n.43136 stessa data) e con la quale si chiede di comunicare il parere dello scrivente in merito all'intervento in oggetto, si comunica che le opere ricadenti sul territorio del Comune di Buddusò, di competenza dello scrivente Servizio e potenzialmente rilevanti per quanto riguarda l'impatto paesaggistico, sono limitate alle opere di connessione del parco eolico alla rete di distribuzione elettrica esistente.

In sintesi il progetto prevede quanto segue:

Torri eoliche

Ricadono nei territori nel Comune di Bitti. Su dette opere si esprime il Servizio Tutela del paesaggio Sardegna Centrale competente per territorio.

A causa dell'altezza elevata delle torri (che raggiungono un'altezza complessiva di circa 228 m),

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

l'impatto visivo dell'intervento è percepibile anche dal territorio dei comuni contermini tra cui, per quanto di competenza dello scrivente, il Comune di Buddusò come si rileva dallo studio dell'intervisibilità dell'intervento (cfr. WPD-B-TA7-7 - Mappa di intervisibilità teorica - Bacino visivo e area di massima attenzione).

...

Sottostazione di connessione

L'intervento è localizzato in adiacenza ad altre sottostazioni di parchi eolici situate in contiguità con la stazione elettrica TERNA di futura realizzazione. Si evidenzia, come già evidenziato nei precedenti pareri, la necessità in sede di progettazione definitiva di predisporre un preciso rilievo ambientale dell'area al fine di collocare con precisione i vari interventi per evitare quanto più possibile che le opere vadano a incidere su aree tutelate ai sensi dell'art.142, lett. g) del D.lgs 42/2004 (boschi e foreste) e sottoposte in quanto tali a precise prescrizioni dal PPR (art.26 NTA).

Impatto visivo

Premesso quanto sopra specificato, deve essere valutato l'effetto dovuto agli impatti visivi delle turbine, amplificato dal moltiplicarsi di iniziative simili, su un ampio territorio che ha al centro proprio il Comune di Buddusò. Pertanto, se pure i singoli impianti fossero visibili da un numero limitato di punti di osservazione (come risulta dalle analisi prodotte dai proponenti), si finirebbe per avere un numero notevole di punti da cui uno degli impianti è visibile.

La moltiplicazione di interventi analoghi comporta la progressiva trasformazione del paesaggio rurale in paesaggio industriale in cui le torri eoliche, visibili da grandissima distanza e che costituiscono strutture tecnologiche fuori scala rispetto alle opere dell'uomo, entrano in competizione con le strutture geografiche e gli elementi naturali che connotano il territorio. Nel caso specifico gli aerogeneratori sono collocati su un rilievo montuoso e ne seguono il crinale caratterizzando in modo determinante il paesaggio rurale circostante, ricco di beni storici e archeologici, e alterandone la percezione da parte delle popolazioni che lo abitano; paesaggio che costituisce "componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità" (Convenzione europea del Paesaggio, art.5, lett. a).

Appare eloquente a tal proposito la fotosimulazione prodotta nell'elaborato WPD-B-TA7-10 - Ambiti periferici di visuale - Schede descrittive e fotoinserti (pag. 4-5 - vista dal Monte Acuto) in cui l'impianto in progetto viene percepito nella sua interezza e nel suo rapporto con il paesaggio (la collocazione delle torri in prossimità dei punti più elevati o sulla cima dei crinali, è una soluzione sconsigliata dalle linee guida regionali (cfr. DGR 24/12 del 19.05.2015 "Linee guida peri paesaggi industriali della Sardegna" pag. 82 ...).

Si rileva inoltre che il Monte Acuto è attraversato dalla strada statale 389 del Correboi, nel tratto che collega Buddusò ad Alà dei Sardi, classificata dal PPR "a valenza paesaggistica" e lungo la quale potrebbero essere presenti punti di visuale rilevanti. Nell'elaborato WPD-B-RA7 - relazione paesaggistica l'argomento viene trattato al § 8.12 (Appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici) nel quale oltre appunto alla 55 389 è indicato il "Sentiero Italia" della rete del GAI, ma non si rinviene nel seguito del documento alcuna analisi sugli eventuali impatti percepiti da tali punti di visuale.

Dall'elaborato RP-Tav.8_TF Mappa di intervisibilità teorica emerge che l'intervento è (seppur teoricamente) visibile da una parte rilevante del territorio di Buddusò. Diversi sono i beni paesaggistici che ricadono nell'area di massima attenzione:

- Aree vincolate ex art. 142 D.lgs 42/2004:

> lett. g) aree boschive:

pur non essendo possibile allo stato individuare con precisione tutti i beni vincolati ai sensi



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

della suddetta disposizione, si rileva che le aree identificate come naturali, 1 - boschi e seminaturali, 2b - boschi sulla cartografia del PPR occupano una percentuale rilevante delle aree di visibilità elevata

> lett. b) fiumi e fasce di 150 m):

- FIUME TIRSO (R. D. 22/01/1922 su G. U. 275-24/11/1922: n. 254 Elenco di Sassari)
- RIO FRAIGADU (R.D. 04/12/1921 su G.U. 250— 24/10/1923- n. 273 Elenco di Sassari)
- RIO TOCHERE E SAZUA (R.D. 04/12/1921 su G.U. 250-24/10/1923: n. 271 Elenco di Sassari)

> lett. m) zone di interesse archeologico:

- L'elaborato WPD-B-RA7 - relazione paesaggistica elenca 16 beni (vedi § 9.3.2.2 Beni culturali e paesaggistici ex D.lgs 42/2004 - Tabella 9.7- Ricognizione beni immobili ex D.lgs 42/2004 censiti dal sistema VIR nell'area di massima attenzione)

- Beni paesaggistici ex art. 143, lett. d) (beni individuati dal PPR):

> art. 17, lett. g) NTA (Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e fascia di 300 m)

- Lago Sos Ganales

> art.48, lett. a) NTA (Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale)
art.51, lett. b) NTA (Aree caratterizzate da insediamenti storici)

- L'elaborato RP-R1TF Relazione paesaggistica elenca 27 beni in territorio di Buddusò (vedi § 9.3.2.2 Beni culturali e paesaggistici ex D.lgs 42/2004 - Tabella 9.6 - Ricognizione beni immobili ex D.lgs 42/2004 censiti dal PPR (repertorio del Mosaico 2017) nell'area di massima attenzione)

Rispetto alle diverse tipologie di bene vincolato si osserva quanto segue:

Il bosco, bene paesaggistico diffusamente presente nell'area di massima attenzione, per sua natura risente meno di impatti visivi di opere ad esso esterne, essendo queste perlopiù schermate dalla vegetazione stessa.

Per quanto concerne altri punti di possibile visuale posti all'interno di aree vincolate non è stata verificata la visibilità dell'intervento dalle fasce fluviali (in particolar modo del fiume Tirso) e lacuali (invaso di Sos Canales).

Maggiore rilevanza riveste l'impatto sui beni puntuali dell'assetto storico—culturale la cui fruizione turistica e culturale non può essere disgiunta dal contesto in cui essi si collocano, per cui alle modifiche del paesaggio corrisponde un'alterazione nella percezione dei beni medesimi (cfr. DGR 24/12/2015 citata, pag. 80). Devono essere pertanto verificati gli impatti visivi percepiti dalle aree in cui ricadono i vari beni paesaggistici dell'assetto storico—culturale del PPR.

Si evidenzia in proposito che le fotosimulazioni prodotte (vedi tav. WPD-B-TA7-1 i - Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo - Area di massima attenzione) sono riferite ai soli beni del patrimonio archeologico ricadenti nell'area di massima attenzione. Tali simulazioni (in particolare PF6 "Nuraghe Torroilè", PF7 "Nuraghe Loelle", PF15 "Dolmen di Istiddi") evidenziano la percezione delle torri sull'orizzonte in alcune delle situazioni indagate; situazioni potenzialmente estendibili ai beni dell'assetto storico—culturale del PPR e ad altre zone di interesse archeologico, diffusamente presenti nel territorio di Buddusò (si vedano in proposito le tabelle 9.6.2 e 9.6.3 - Dettaglio dei beni paesaggistici da cui emerge l'alto numero di aerogeneratori visibile dalla gran parte dei beni presenti nel Repertorio e estrapolati dal sito VIR del MIBACT).

Conclusioni

Tutto ciò premesso si comunica che le opere ricadenti nel territorio del Comune di Buddusò di competenza dello scrivente Servizio hanno scarso impatto sotto il profilo paesaggistico in quanto sono

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

previste linee elettriche di connessione alla rete di distribuzione, in massima parte interrato; dette opere non ricadono nella disciplina della DGR 40/11 del 07/08/2015 (applicabile al presente procedimento per esplicita previsione della DGR 2020.11.27_59_90 del 27.11.2020 che la abroga).

Per quanto riguarda la sottostazione di connessione, collocata ai margini di area boschiva sottoposta a vincolo ex art. 142, lett. g) del D.lgs 42/2004, dovrà essere precisata la posizione in relazione alle altre sottostazioni legate agli interventi proposti nella zona e che si allacciano alla medesima stazione TERNA di futura realizzazione, limitando al massimo la realizzazione di opere che incidono sull'area boschiva. Permangono forti criticità per l'impatto visivo dell'impianto percepito da punti di visuale elevati (Monte Acuto) e dalle aree in cui ricadono i beni dell'assetto storico—culturale.

Il presente parere è trasmesso per conoscenza al Servizio Tutela paesaggio Sardegna centrale sul cui ambito di competenza territoriale ricade il campo eolico >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente con nota prot. n. 11780 del 17/05/2021, ha trasmesso un aggiornamento delle osservazioni del **Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale** di cui alla relativa nota prot. n. 17305 del 09/04/2021, con le quali si comunica in premessa che "... si trasmette il parere del Servizio scrivente relativamente alle opere in oggetto, ricadenti nel territorio di competenza, adeguato alle disposizioni normative della D.G.R. n. 40/11 del 07.08.2015, come richiesto. A tale scopo il precedente parere è stato integrato con le informazioni relative all'esistenza dei buffer, ai quali non si fa riferimento con la D.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, non ancora vigente alla data di presentazione del progetto di cui all'oggetto. Sono rimaste invariate tutte le altre osservazioni ..", che sono, pertanto, confermate nel senso sopra riportato nel presente parere tecnico istruttorio in riferimento alle precedenti osservazioni di cui alla nota prot. n. 50662 del 21/12/2020.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 02/02/2021 sopra citata, è allegata la comunicazione del **Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari**, prot. n. 79074 del 19/11/2020, che di seguito si riporta integralmente:

< Con riferimento alla nota 22261 del 04/11/2020 di codesta Direzione si osserva che gli interventi che ricadono nella giurisdizione di questo Servizio riguardano il Comune di Buddusò in terreni vincolati idrogeologicamente ai sensi del R.D.L. 3267/23 con presenza di piante di sughera il cui abbattimento è disciplinato dalla L.R.4/94 e sono così distinti:

- realizzazione di una sottostazione di trasformazione MT/AT di circa 4500 m2 in località Comide Tanca agro del Comune di Buddusò;
- posa in opera di un cavidotto AT di lunghezza pari a 185 metri che collega la nuova SE alla SSE di condivisione WPD.

Ciò premesso, considerato che secondo la documentazione progettuale, la sottostazione supera la superficie di 2000 mq, occorre presentare un progetto di rimboschimento compensativo in applicazione della D.G.R. 11/21 del 11/03/2020 - il trapianto di esemplari proposto è ritenuto auspicabile per l'impiego in aree verdi del Comune di Buddusò come opera di mitigazione del procedimento di VIA, tuttavia non è prevedibile come altro intervento compensativo della citata D.G.R. 11/21 >.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 02/02/2021 sopra citata, è allegata la comunicazione del **Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Servizio ispettorato ripartimentale di Nuoro**, prot. n. 85796 del 14/12/2020, che di seguito si riporta integralmente:

< In riferimento alla nota n.22261 del 04.11.2020, del Servizio VIA e relativa alla realizzazione delle opere previste nel progetto indicato in oggetto, a seguito dell'istruttoria tecnica eseguita da personale dipendente da questo Servizio, si comunica quanto segue:

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Premesso che i terreni oggetto di intervento sono sottoposti a:

- a. vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923;
- b. vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n.42/2004 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;

Criticità riscontrate e osservazioni:

La realizzazione del progetto comporta opere di trasformazione di terreno saldo in area di sedime, ai sensi dell'art. 7 del RDL 3267/1923 e suo regolamento RDL n. 1126/1926, e art. 19 - 21 della L.r. 8/2016, per la quale si provvederà ad avviare l'iter procedurale previsto;

Accertato che l'intero progetto, per quanto riguarda i territori compresi nell'agro dei comuni di Bitti e Onanì, non presenta problematiche per le aree naturali protette, quali quelle di cui alla Rete Natura 2000 - ZPS - SIC, e come definite dalla L. 394/1991, in quanto assenti. Tuttavia l'area di realizzazione del parco eolico in progetto è vicino al Parco Regionale Tepilora che risulta distante circa 750 m dall'aerogeneratore più vicino.

Il progetto di cui trattasi incide particolarmente su quelle aree vincolate ex legge dal Decreto Legislativo n. 42/2004 all'art. 142, esaminando le tavole di progetto, si evidenzia quanto segue:

- 1) Interessamento di aree rocciose di cresta ed aree a quota superiore ai 900 m s.l.m. (art. 17 comma 3 lett. D NTA del PPR relativamente a:

fondazione e piazzola delle postazioni eoliche AG4 - AG5 - AG6 - AG8;

alcune porzioni della viabilità di nuova realizzazione (circa km 2.3.) in prossimità delle postazioni AG4 - AG5 - AG6 - AG8 - AG15, alcune porzioni della viabilità da adeguare (circa 230 metri) e della viabilità asfaltata da adeguare (circa km 1.1) nonché alcuni allargamenti; alcune porzioni del tracciato del cavidotto di distribuzione elettrica di impianto, impostato sulla viabilità esistente;

- 2) Possibile interessamento di territori coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco relativamente a:

fondazione e piazzola della postazione eolica AG8 e porzione della piazzola postazione eolica AG5;

alcune porzioni della viabilità di nuova realizzazione (circa 950 metri) in prossimità delle postazioni eoliche AG2 - AG13 - AG5 - AG8 - AG10 - AG12, alcune porzioni della viabilità da adeguare (circa 700 metri) nonché alcuni allargamenti;

alcune porzioni del tracciato del cavidotto di distribuzione elettrica di impianto impostato sulla viabilità esistente, e una porzione della stazione di utenza di connessione alla rete;

- 3) Interessamento di Aree naturali e sub naturali e aree semi naturali di cui agli artt. 22-23-24-25-26-27 delle NTA del PPR inquadrabili nella fattispecie di macchie e boschi per le aree naturali e sub naturali e delle praterie e dei boschi per le aree seminaturali, in corrispondenza della postazione eolica AG8 - AG5 e di alcune porzioni della viabilità di servizio all'impianto, del tracciato del cavidotto di distribuzione elettrica e della stazione di utenza della connessione alla rete;

- 4) Interessamento di aree percorse dal fuoco (anno 2007) in corrispondenza delle postazioni eoliche AG10 - AG7 e della viabilità di accesso alle stesse;

Si segnala inoltre che alcuni aerogeneratori sorgeranno su aree prossime a siti di installazione di singole pale eoliche con potenza nominale inferiore a 60kw, già installate e in regime di esercizio, a distanza inferiore ai 500 metri previsti per legge >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 5237 del 16/02/2021, ha comunicato quanto segue alla Regione Autonoma della Sardegna e, per conoscenza, al Ministero della transizione

ecologica e alla WPD Piano d'Ertilia S.r.l.:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla trasmissione, nell'ambito del procedimento VIA di competenza statale di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, delle osservazioni di codesta Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Difesa dell'ambiente prot. n. 2660 del 02/02/2021 (allegata) e ai pareri ad esse allegati dei Servizi tutela del paesaggio Settentrionale Nord Est (prot. n. 50422 del 18/12/2020 – allegata) e Sardegna Centrale (prot. n. 50662 del 21/12/2020 - allegata), si evidenzia a codesti Uffici della Regione Autonoma della Sardegna quanto segue.

Il procedimento VIA di cui trattasi ha avuto avvio con la presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'istanza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, della WPD Piano d'Ertilia S.r.l. di cui alla nota del 24/09/2020, perfezionata con nota del 12/10/2020 (cfr. nota del MATTM-CreSS prot. n. 83945 del 20/10/2020).

Non si è a conoscenza se la WPD Piano d'Ertilia S.r.l. abbia o meno presentato istanza a codesta Regione Autonoma della Sardegna per l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003, ai fini della realizzazione, connessione ed esercizio dello stesso impianto eolico e delle relative opere connesse e, pertanto, si devono chiedere informazioni in merito al Servizio energia ed economia verde della Regione Autonoma della Sardegna.

Per quanto sopra, appare indubbio che il procedimento di VIA di competenza statale ha avuto avvio, su istanza di parte, prima della pubblicazione sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna della D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 (pubblicazione, si ricorda, avvenuta il 09/12/2020 con riferimento a tutti i suoi allegati quali parti integranti), apparirebbe determinarsi di conseguenza che per il medesimo procedimento debbano applicarsi le previsioni previgenti di cui alla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015, stante quanto esplicitamente stabilito dalla prima D.G.R. in merito alla propria applicazione: "La presente deliberazione si applica a tutti i procedimenti avviati successivamente alla data della sua pubblicazione sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna" (cfr. p. 8).

Considerato che l'applicazione delle previsioni della D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 al progetto di cui trattasi è affermata, in parte, anche nelle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Difesa dell'ambiente del 02/02/2021 sopra citate (cfr. punto n. 2, p. 2/5) e nel suo allegato di cui al parere del Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est del 18/12/2020 (cfr. p. 4), al contrario di quanto invece sostenuto dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale nel relativo allegato parere del 21/12/2020 (cfr. p. 1/9), si deve giocoforza chiedere a codesti Uffici della Regione Autonoma della Sardegna di voler attestare l'effettiva applicazione delle previsioni di cui alla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 al progetto di cui trattasi, al fine di consentire un relativo univoco iter istruttorio in merito da parte di questo Ministero.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che WPD Piano d'Ertilia S.r.l., con nota del 29/03/2021, ha comunicato quanto segue alla Regione Autonoma della Sardegna e, per conoscenza alla Direzione generale ABAP:

< Desideriamo fornire agli Uffici regionali in indirizzo un contributo istruttorio, che prende spunto dalla richiesta di chiarimenti del Ministero della Cultura dello scorso 16 febbraio 2021, in merito al regime temporale della d.G.R. 59/90 del 9 dicembre 2020, avente ad oggetto l'individuazione delle aree inidonee all'installazione degli impianti di produzione di elettricità alimentati da fonti rinnovabili.

Occorre anzitutto chiarire come la disciplina sarda delle aree non idonee sia mutata più volte nel corso del tempo e sia stato oggetto di alcune pronunce di illegittimità costituzionale per contrasto con la normativa statale (segnatamente l'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e il dm 10 settembre 2010).

Per quanto di interesse in questa sede, l'elencazione delle aree non idonee ad accogliere gli impianti eolici si rinveniva originariamente nella d.G.R. 40/11 del 7 agosto 2015.

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Successivamente, la Giunta regionale, per mezzo della delibera 59/90 del 9 dicembre 2020 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "27 novembre 2020"], ha approvato una nuova e organica disciplina delle aree inidonee, ragion per cui, contestualmente alla approvazione della nuova delibera, la Regione Sardegna ha decretato l'abrogazione della previgente d.G.R. 40/11 del 7 agosto 2015.

Il Ministero della Cultura (già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) ha però sollevato alcuni interrogativi sul plesso normativo applicabile al progetto eolico della nostra Società.

Il quesito del Ministero è così riassumibile.

L'istanza di valutazione di impatto ambientale è stata depositata al Ministero dell'Ambiente il 24 settembre 2020, cioè nella vigenza dell'ormai abrogata d.G.R. 40/11 del 7 agosto 2015.

Nella pendenza del procedimento di VIA (la Commissione tecnica ministeriale non ha ancora espresso il proprio parere) è sopravvenuta la nuova delibera di Giunta Regionale che reca la seguente disciplina transitoria: "la presente deliberazione si applica a tutti i procedimenti avviati successivamente alla data della sua pubblicazione sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna".

La Scrivente Società ritiene che il proprio progetto debba essere esaminato secondo la d.G.R. 59/90 del 9 dicembre 2020 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "27 novembre 2020"] per le seguenti distinte e fra loro autonome ragioni.

1) Il quesito del Ministero poggia su un discrimine temporale (l'istanza di VIA) che si ritiene non corretto.

Come noto, infatti, il giudizio di compatibilità ambientale è un sub-procedimento dell'iter di autorizzazione unica ex art. 387/2003.

Ebbene, la Società ha presentato alla Regione Sardegna l'istanza di autorizzazione unica lo scorso 10 febbraio 2021, dunque successivamente alla pubblicazione della nuova delibera di Giunta regionale (doc. 1).

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, quindi, si ritiene doveroso prendere in considerazione la data dell'istanza di autorizzazione unica (e non già la data della domanda di VIA), giacché è da questo momento che prende avvio il procedimento principale, all'interno del quale confluirà il giudizio di compatibilità ambientale.

2) Il diritto amministrativo è retto dal principio del tempus regit actum, sicché l'Amministrazione deve applicare la normativa in vigore alla data di adozione del provvedimento.

In altri termini, le norme sopravvenute in pendenza del procedimento trovano immediata e diretta applicazione e il privato non può confidare sulla "cristallizzazione" della normativa esistente alla data dell'istanza.

E' stato infatti affermato che "la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che l'amministrazione debba tener conto anche delle modifiche normative intervenute durante l'iter procedimentale, non potendo al contrario considerare l'assetto "cristallizzato" una volta per tutte alla data dell'atto che vi ha dato avvio" (Cons. St., sent. 34/2012).

Il principio trova applicazione - se mai se ne dubitasse - anche al procedimento di approvazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (Cons. St., sent. 7052/2020).

Il legislatore (o nel nostro caso il regolatore regionale) può però prevedere un regime transitorio per tutelare i rapporti giuridici già sorti e per quindi proteggere l'affidamento riposto dai cittadini rispetto alla certezza del diritto.

Si tratta tuttavia di una scelta legislativa assolutamente discrezionale che, in quanto eccezionale rispetto al principio del tempus regit actum, non può essere ricavata in via interpretativa, ma deve semmai poggiare su una norma espressa e priva di ambiguità.

Ebbene, il regime transitorio della d.G.R. 59/90 del 9 dicembre 2020 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "27 novembre 2020"] non reca alcuna deroga, bensì da conferma al principio del tempus regit

actum.

La Giunta Regionale ha infatti stabilito che la nuova delibera si applica ai procedimenti avviati in data successiva alla sua pubblicazione online.

La norma transitoria, tuttavia, non esclude l'applicabilità ai procedimenti avviati prima della pubblicazione della delibera.

Se fosse stato animato da questa intenzione, la Giunta avrebbe dovuto stabilire che la d.G.R. 59/90 si applica ai soli procedimenti avviati successivamente alla sua pubblicazione online oppure chiarire che la normativa previgente conserva ultrattività rispetto ai procedimenti già pendenti.

Insomma, la norma transitoria d.G.R. 59/90 si limita a specificare l'ovvio e cioè che i procedimenti sorti dopo sono regolati dalla nuova delibera.

Poiché nulla è espressamente stabilito per i procedimenti anteriori, si ricava la conferma che la Giunta regionale non abbia voluto derogare al principio del tempus regit actum.

3) In ogni caso, quand'anche la norma transitoria fosse stata diversamente formulata, la scelta di escludere dai criteri di valutazione indicati dalla disciplina sopravvenuta le istanze presentate prima di una certa data sarebbe stata illegittima.

Il combinato disposto dell'art. 12, comma 10 del d.lgs. 387/2003 e dell'Allegato 3 al d.m. 10 settembre 2010 concede alle Regioni la facoltà di individuare le porzioni del proprio territorio in cui l'installazione di impianti FER, ancorché consentita, è tuttavia soggetta a particolari cautele e attenzioni rispetto ad alcuni beni e aree sensibili specificatamente individuati.

L'individuazione dei beni e delle aree sensibili è preceduta da un'accurata istruttoria, differenziata in ragione della tipologia di impianto FER (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, etc.). La disciplina delle aree inidonee può dunque essere paragonata a un provvedimento di natura pianificatoria, applicabile erga omnes e dunque insuscettibile di tollerare la convivenza con il regime previgente².

Un'area è da considerarsi idonea o non idonea non già in base alla disciplina vigente al momento della domanda, bensì a quella esistente al momento della valutazione.

Diversamente opinando, l'Amministrazione correrebbe il rischio di dover vietare l'installazione di un impianto in area che l'analitica istruttoria che ha preceduto la normativa sopravvenuta ha ritenuto invece idonea ad ospitare gli impianti FER (o viceversa).

Insomma, la tesi ministeriale non assicurerebbe il corretto inserimento degli impianti nel territorio, bensì il rispetto di un criterio formalistico quale l'individuazione della normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza.

4) Infine, a scanso di equivoci, si rileva come il contrasto segnalato dal Ministero tra i pareri del Servizio tutela del paesaggio del 18 e del 21 dicembre 2020 (rispettivamente dell'Ufficio per l'area nord-est dell'Isola e dell'Ufficio per l'area centrale sarda) è solo apparente ed è giustificabile dal fatto che sono stati resi nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione della d.G.R. 59/90 del 9 dicembre 2020 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "27 novembre 2020"].

In conclusione, si chiede agli Uffici regionali in indirizzo di voler confermare al Ministero della Cultura l'applicazione della d.G.R. 59/90 del 9 dicembre 2020 al progetto eolico della Scrivente.

Con i saluti più cordiali

...

Si allega:

1) l'istanza di autorizzazione unica con ricevuta di protocollazione dell'Ufficio Energia della Regione Sardegna >.

CONSIDERATO che per il progetto di cui trattasi la WPD Piano d'Ertilia S.r.l. ha presentato istanza di

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, al competente Ufficio della Regione Autonoma della Sardegna in data 11/02/2021, come da copia allegata alla suddetta nota del 29/03/2021.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente**, con nota prot. n. 13255 del 03/06/2021, ha trasmesso le proprie osservazioni integrative sul progetto di cui trattasi, comunicando quanto segue:

< In riferimento ai procedimenti in oggetto, per i quali questa Direzione Generale ha già inviato le osservazioni di competenza, rispettivamente con le seguenti note:

- *Nota prot. n. 23869 del 23.11.2020 [iD_V1P: 5471];*
- *Nota prot. n. 23652 del 18.11.2020 [1D_V1P: 5476];*
- *Nota prot. n. 2668 del 02.02.2021 [iD_V1P: 5602];*
- *Nota prot. n. 12890 del 28.05.2021 [1D_V1P: 5641];*
- *Nota prot. n. 2660 del 02.02.201 [1D_V1P: 5581];*

si trasmette, a integrazione delle stesse, il contributo istruttorio reso dal Centro Regionale di Programmazione (nota prot. n. 4032 del 28 maggio 2021, acquisita al prot. D.G.A. n. 12910 del 31.05.2021) in merito alle forti criticità legate alle interferenze tra i progetti in questione e le iniziative che riguardano la miniera di Sos Enattos, evidenziate anche dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dai comuni di Lula e Bitti, nelle osservazioni trasmesse al MiTE.

Distinti saluti >.

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. n. 4032 del 28/05/2021 la **Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione** ha comunicato quanto segue:

< In risposta alla Vs. comunicazione Prot. n. 0012250 del 21/05/2021, inerente la richiesta di un parere sulla realizzazione di 5 impianti eolici di grossa taglia nel territorio dei comuni di Bitti e Onani, si rappresenta quanto segue:

La Regione Sardegna ormai da tempo ha identificato gli investimenti in ricerca scientifica e innovazione tecnologica tra le proprie strategie prioritarie per la crescita e lo sviluppo del proprio territorio. Negli ultimi anni la ricerca ha fatto emergere le enormi potenzialità del territorio sardo, in particolare nel settore delle onde gravitazionali e sono stati avviati diversi progetti di ricerca e sperimentazione, che vedono coinvolti i principali attori del panorama nazionale e non solo.

La Sardegna, infatti, risulta essere un sistema geologico più unico che raro in Europa, in quanto caratterizzato da un'attività sismica bassissima, e questo aspetto ha suscitato l'interesse dei più importanti scienziati europei della materia.

Attraverso lo strumento del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sono stati finanziati sulla Linea di Ricerca 3.a.1.1 gli interventi strategici SAR GRAV e SAR GRAV2, con l'obiettivo di realizzare un'infrastruttura di Ricerca a basso rumore sismico e antropico dedicata alla ricerca di base nell'ambito della rilevazione di onde gravitazionali, fisica della gravitazione e geofisica. La localizzazione scelta per la suddetta infrastruttura risulta essere l'area della miniera di Sos Enattos, in Provincia di Nuoro, in un territorio che ricade tra i comuni di Lula, Onani e Bitti. Tale sito è risultato essere particolarmente idoneo in quanto caratterizzato da una bassissima incidenza in termini di sismicità, rumore acustico e vibrazioni di origine antropica. Per questo motivo i 2 progetti di cui sopra vedono coinvolti, oltre alle Università di Cagliari e Sassari, i più importanti enti nazionali di ricerca in materia ovvero Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Istituto Nazionale di Astrofisica. Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate ai 2 progetti all'attuale ammontano a 3.500.000,00 di euro.

A ciò si aggiunge il fatto che, le condizioni particolarmente favorevoli per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca nel sito di Sos Enattos hanno trovato particolare apprezzamento anche a livello internazionale. Infatti, la Commissione Europea sta portando avanti l'ambizioso progetto Einstein



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Telescope, che prevede la realizzazione di un rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione, ovvero uno strumento ad altissima sensibilità che contribuirà in modo decisivo a migliorare la conoscenza dell'universo e dei processi fisici che lo governano. Attualmente risultano due i siti in Europa candidati ad ospitare l'infrastruttura: il sito di Sos Enattos che, ripetiamo afferisce ai territori dei comuni di Bitti, Lula e Onani e il sito nel comprensorio dell'Euregio Meuse-Rhin, che include territori di Belgio, Paesi Bassi e Germania. Ad oggi l'investimento complessivo europeo previsto per la realizzazione dell'ET è di oltre 6 miliardi di euro, con ricadute in termini occupazionali e in termini di Prodotto Interno Lordo enormi per il territorio selezionato: è stimato che si avrebbe l'impiego di 36.000 unità e una crescita del PIL di almeno 2 miliardi euro.

Il vantaggio oggettivo di Sos Enattos è quello di essere considerato uno dei luoghi più silenziosi della terra, con un'attività sismica di disturbo alla rilevazione delle onde gravitazionali che risulta essere sostanzialmente nulla. A sostegno della candidatura di Sos Enattos, è stato siglato nel febbraio 2018 un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Università e della Ricerca, Regione Autonoma della Sardegna, INFN e Università di Sassari, finanziato con circa 17 milioni di euro dal MUR.

L'ipotizzata realizzazione di parchi eolici, qualora non fosse salvaguardata al massimo livello la condizione oggettiva di vantaggio dei luoghi, potrebbe pregiudicare in maniera irreparabile le condizioni estremamente favorevoli riscontrate, in quanto qualsiasi alterazione delle condizioni di base rischierebbe di fare venire meno le caratteristiche che rendono il sito idoneo allo svolgimento in maniera quasi esclusiva di attività di ricerca in ambito gravitazionale. Si dovrebbe quindi avere l'assoluta certezza che la realizzazione dei parchi eolici non sia causa di sensibili e intollerabili interferenze nella rivelazione delle onde gravitazionali anche a motivo delle eventuali vibrazioni generate dai piloni delle eliche rotanti, sia dal loro propagarsi per decine di chilometri nelle rocce e negli strati sottostanti, elemento che comprometterebbe le caratteristiche innate del sito.

In tale ipotesi, e in assenza di assoluta certezza ab contrario, i 5 parchi eolici in progetto potrebbero contrastare le attività di ricerca in corso ma rischiare anche di mettersi in totale antitesi con la politica regionale e con le strategie di sviluppo intraprese a livello nazionale in quel territorio, mettendo a grave rischio gli investimenti già realizzati nella stessa area, con la possibilità di un reale disimpegno dei soggetti coinvolti e un conseguente danno erariale. Tutto ciò, inoltre, non mancherebbe di avere effetti devastanti anche in ordine alla candidatura italiana ad ospitare l'Einstein Telescope, con conseguenze gravissime e incalcolabili per la Regione e per l'intero Paese.

Considerato quanto più sopra rappresentato, sulla base delle precedenti considerazioni ed in assenza di maggiori dettagli e analisi tecnico scientifiche di adeguato livello, non si può che esprimere parere negativo in merito alla realizzazione dei 5 impianti eolici ipotizzati.

La presente viene trasmessa per opportuna conoscenza a tutti i soggetti coinvolti nelle iniziative di ricerca in corso o programmate nell'area della miniera di Sos Enattos.

Cordiali saluti >.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MATTM_.RU.U.0069173 del 25/06/2021, ha evidenziato alla Direzione generale ABAP la necessità di esprimere il parere di competenza "... al fine di procedere alla predisposizione del provvedimento VIA ...", in quanto la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso il proprio parere negativo n. 95 del 17/05/2021.

VISTO il parere negativo n. 95 del 17/05/2021 della **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS**.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 23393 del 07/07/2021, ha comunicato quanto segue all'Autorità competente:

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta di codesto Ministero della transizione ecologica, formulata con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.69173 del 25/06/2021, per l'espressione da parte di questa Direzione generale ABAP del parere tecnico istruttorio, si deve comunicare quanto segue.

Con la comunicazione del 25/06/2021, codesto Ministero della transizione ecologica ha evidenziato che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso sul progetto di cui trattasi il parere n. 95 del 17/05/2021, formulando un giudizio negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

Si deve evidenziare che, nell'ambito del procedimento VIA di cui trattasi, la Scrivente ha formulato, nei termini previsti, a codesta Autorità competente, con nota prot. n. 35575 del 04/12/2020, la propria richiesta di integrazioni al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

A seguito della trasmissione della suddetta richiesta del 04/12/2020, la Scrivente è rimasta in attesa di conoscere la determinazione di codesta Autorità competente in merito alla relativa conseguente richiesta al Proponente delle integrazioni formulate da questo concertante Ministero della cultura, ma anche dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con le osservazioni di cui alla nota prot. n. 2660 del 02/02/2021.

La predetta determinazione, tuttavia, non è pervenuta da parte di codesta Autorità competente nei termini indicati dall'art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e, pertanto, l'istruttoria di competenza della Scrivente non ha potuto avere ulteriore corso.

Per tutto quanto sopra evidenziato, si comunica a codesto Ministero della transizione ecologica che il parere tecnico istruttorio della Scrivente non potrà che essere emesso a seguito della ricezione delle integrazioni chieste il 04/12/2020, ovvero, in alternativa, successivamente alla comunicazione della determinazione negativa di codesto stesso Ministero di inoltro della suddetta richiesta al Proponente.

Si rimane in attesa della conseguente determinazione di codesta Autorità competente, al fine di poter provvedere all'emissione del parere tecnico istruttorio di competenza >.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0083800 del 30/07/2021, a seguito di quanto comunicato dalla Direzione generale ABAP con la suddetta nota del 07/07/2021, ha comunicato quanto segue alla WPD Piano d'Ertilia S.r.l.:

< Con riferimento al procedimento in oggetto si rappresenta che, al fine dell'espressione del parere di competenza del Ministero della cultura, occorre che Società provveda a fornire la documentazione integrativa da detto Ministero chiesta con nota allegata prot. n. 35575-P del 04.12.2020, acquisita al prot. n. 10262 1/MATTM del 09.12.2020, recante tra i destinatari anche codesta Società.

Ciò premesso si chiede a codesta Società di voler provvedere all'evasione della richiesta del Ministero della cultura entro e non oltre un termine di trenta giorni dal ricevimento della presente. Trascorso tale termine si procederà alla definizione del procedimento sulla base della documentazione agli atti >.

CONSIDERATO che **WPD Piano d'Ertilia S.r.l.**, con nota dell'11/08/2021, ha chiesto al Ministero della transizione ecologica una proroga di 60 giorni al fine di trasmettere la documentazione integrativa chiesta con la nota del 30/07/2021 sopra citata.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.00109725 del 12/10/2021, ha concesso la proroga richiesta da WPD Piano d'Ertilia S.r.l., stabilendo il nuovo termine per la consegna della documentazione integrativa chiesta al 28/10/2021.

CONSIDERATO che **WPD Piano d'Ertilia S.r.l.**, con nota del 26/10/2021, ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica ed alla Direzione generale ABAP la documentazione integrativa chiesta dal suddetto Ministero con la nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0083800 del 30/07/2021.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.0143316 del 21/12/2021, ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS se le suddette integrazioni "... siano rilevanti al fine di una eventuale modifica o integrazione del parere ..." reso con il n. 95 del 17/05/2021, come anche alla Direzione generale ABAP "... se si ritenga debba essere richiesto al Proponente un nuovo avviso al pubblico per l'avvio di una nuova fase di consultazione".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 43165 del 22/12/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta formulata con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.143316 del 21/12/2021 da codesto Ministero della transizione ecologica con riguardo alla necessità o meno di chiedere al Proponente un nuovo avviso al pubblico per l'avvio di una nuova fase di consultazione, si deve rappresentare che tale esigenza deve essere valutata da codesta Autorità competente, risultando invece urgente per questa Direzione generale ABAP la necessità di avere un coordinato ed economico sviluppo del procedimento in essere, per il quale, si ricorda, la Direzione generale ABAP è ancora in attesa di poter dare seguito all'istruttoria di competenza sulla documentazione integrativa trasmessa.

Infatti, in assenza di una univoca decisione di codesta Autorità competente sulla necessità o meno di riavviare una nuova consultazione del pubblico, risulta non proficua l'espressione di un parere tecnico istruttorio della medesima Direzione generale ABAP, sulla scorta della necessaria e propedeutica fase di valutazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

Per quanto sopra, si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesta Autorità competente>.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.0146233 del 28/12/2021, ha chiesto al Proponente di trasmettere un nuovo avviso al pubblico per l'avvio di una nuova fase di consultazione, come rilevato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con la nota prot. n. 6137 del 23/12/2021 (quest'ultima non conosciuta).

CONSIDERATO che **WPD Piano d'Ertilia S.r.l.**, con nota del 03/01/2022, ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica e, per conoscenza, alla Direzione generale ABAP il nuovo avviso al pubblico.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica** ha provveduto a pubblicare l'8/02/2022 sul proprio sito internet dedicato l'avviso al pubblico inoltrato dal Proponente con la suddetta nota del 03/01/2022.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4749 del 09/02/2022, ha comunicato quanto segue:

< Codesto Ministero della transizione ecologica ha provveduto a pubblicare l'8/02/2022 l'avviso prodotto dal Proponente con nota del 03/01/2022 (a seguito del relativo perfezionamento conseguente alla richiesta del suddetto Ministero di cui alla nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.146233 del 28/12/2021 – Allegato n. 1, sulla base di quanto determinato dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS), indicando, tuttavia, la scadenza per la presentazione delle conseguenti nuove osservazioni e dei nuovi pareri al "04/02/2022", ossia con termine previgente già scaduto alla data della medesima pubblicazione:

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Testo da ricercare



Invia osservazioni

Avvisi (656)

Progetto	Data pubblicazione	Scadenza presentazione osservazioni
Progetto di un impianto eolico composto da 15 turbine della potenza 4,2 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 50,4 MW, ubicato nel territorio comunale di Bitti (NU) e Buddusù (SS) in località Mamone.	05/02/2022	04/02/2022



Per quanto sopra e considerato che codesto Ministero della transizione ecologica non ha ritenuto di dover provvedere a dare una nuova propria comunicazione, ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, relativamente all'avvio dell'ulteriore consultazione del pubblico, si comunica che l'istruttoria di questa Direzione generale ABAP sulla documentazione integrativa presentata dal Proponente ha potuto aver luogo solo dall'8/02/2022 – data di effettiva pubblicazione del nuovo avviso sul sito internet dedicato del MiTE-CreSS.

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa della Scrivente prot. n. 35575 del 04/12/2020, come anche alle successive comunicazioni prot. n. 5237 del 16/02/2021 e n. 23393 del 07/07/2021 (quest'ultima avente ad oggetto il riscontro alla nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.69173 del 25/06/2021 del MiTE-CreSS in merito al sollecito inoltrato alla Direzione generale ABAP per l'espressione del relativo parere tecnico istruttorio, alla luce di quanto espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con il parere n. 95 del 17/05/2021), si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che WPD Piano d'Ertilia S.r.l., con nota del 26/10/2021 (Allegato n. 2), ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica e a questa Direzione generale ABAP la documentazione integrativa volontaria ritenuta necessaria per il riscontro alla richiesta della Scrivente di cui alla suddetta nota del 04/12/2020.

Si rammenta che il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.83800 del 30/07/2021, ha inoltrato al Proponente la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa della Direzione generale ABAP del 04/12/2020, concedendo successivamente allo stesso Proponente una proroga dei termini per la relativa consegna fino al 28/10/2021, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.109725 del 12/10/2021.

Si evidenzia, altresì, che WPD Piano d'Ertilia S.r.l. con la suddetta medesima nota del 26/10/2021 ha inoltrato anche una documentazione integrativa volontaria, avente ad oggetto "... la misura di compensazione ..." relativa all'Oasi della biosostenibilità (progetto Apiario) (elaborato n. WPD-B-RA-13). Ancora, WPD Piano d'Ertilia S.r.l. con la suddetta documentazione integrativa ha trasmesso anche gli elaborati necessari a riscontrare la richiesta n. 4 della nota della Direzione generale ABAP prot. n. 35575 del 04/12/2020, relativa alle previsioni della D.G.R. n. 40/11 del 2015 (v. elaborati nn. WPD-B-TA6.01/a, b, c, d), benché avesse comunicato, con nota del 29/03/2021 (Allegato n. 3), di aver presentato alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato all'Industria – Servizio Energia ed Economia Verde l'istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, in data 11/02/2021, quindi successivamente alla pubblicazione della D.G.R. n. 59/90 del 2020, avvenuta sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna il 09/12/2020 con tutti i relativi allegati.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante l'attuale modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. n. 104 del 2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, la

43



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione integrativa, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito internet del MiTE, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Progetto di un impianto eolico composto da 15 turbine della potenza 4.2 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 50.4 MW, ubicato nel territorio comunale di Bitti (NU) e Buddusò (SS) in località Mamone" => "Integrazioni" => "Documentazione integrativa volontaria" => "Integrazioni del 05/11/2021- ...".

La documentazione integrativa trasmessa dal Proponente contiene anche un "Modello 3D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici" (elaborato n. WPD-B-TA7-14 – Allegato n. 4), in formato.kmz che con la presente si trasmette a codesta Soprintendenza ABAP, in quanto non oggetto di pubblicazione sul sito internet del MiTE-CreSS.

Codesta Soprintendenza ABAP, nell'ambito delle valutazioni che deve svolgere sul progetto di cui trattasi al fine della trasmissione del relativo parere endoprocedimentale definitivo sopra chiesto, vorrà tenere conto di quanto comunicato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021 (Allegato n. 5), recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID_VIP: 5581]", con la quale si auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dalla ricezione della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale definitivo, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente di esprimere il proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. m, del DPCM n. 169 del 2019.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica – Direzione generale Valutazioni Ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0019424 del 16/02/2022, in merito alla trasmissione con “... nota MiTE/16277 del 10.02.[2]022 ...” (non conosciuta) delle integrazioni documentali inviate dalla Proponente, ha comunicato che “... la data di scadenza per la presentazione delle osservazioni sarà entro e non oltre il 12.03.2022 ...”, oltre al fatto che le medesime integrazioni documentali sono state pubblicate sul relativo sito internet.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 2467 del 01/03/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 4749 del 9.2.2022 (nostro prot. n. 1540 del 10.2.2022), a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MATTM, considerato quanto espresso dalla scrivente con nota prot. 11653 del 24.11.2020, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede l'installazione di n. 15 aerogeneratori di grande taglia (altezza totale 228 m), cadauno dalla potenza nominale di 4,2 MW, con relative piazzole, suddivisi in 5 aree omogenee in Comune di Bitti, dei caviddotti di interconnessione tra questi (lunghezza complessiva 33 Km), della sottostazione di utenza MT/AT di Buddusò e della dorsale di collegamento tra quest'ultima e le turbine (7 km). Saranno inoltre realizzati interventi che prevedono la creazione di nuova viabilità per un totale di 7100 m e l'adeguamento di quella esistente, asfaltata o meno, per un totale di 7830 m e la realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali.

ALLEGATO A

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

1. Relazione Archeologica- Appendice Integrativa (Elaborato WPD-B-RC3-01);
2. Piano dei Saggi archeologici (Elaborato WPD-B-RC3-01);
3. Carta del Potenziale Archeologico (Elaborato WPD-B-TC3-1);
4. Carta della Visibilità Archeologica (Elaborati WPD-B-TC3-2a e WPD-B-TC3-2b);
5. Carta del Rischio Archeologico (Elaborati WPD-B-TC3-3a e WPD-B-TC3-3b);

Oltre a quanto appena elencato sono stati inoltre esaminati gli inquadramenti cartografici, le relazioni tecniche e specialistiche, le fotosimulazioni, le carte dei dispositivi di tutela culturale e paesaggistica e il Computo metrico.

In primo luogo, si attesta che la documentazione, redatta in modo soddisfacente dall'archeologo incaricato dott. [omissis] (in possesso dei requisiti di legge), è stata integrata in ottemperanza a quanto richiesto in ragione del parere endo-procedimentale di questa Soprintendenza nota prot. 11653 del 24.11.2020 e della nota di codesta Direzione Generale prot. 33575 del 4.12.2020.

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

Si rimanda a quanto già espresso con la succitata nota prot. 11653 del 24.11.2020.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

La Relazione e la Carta del rischio archeologico allegate al progetto individuano aree con rischio archeologico basso, medio e medio-alto nelle postazioni delle turbine, nelle aree di cantiere e della sottostazione MT- AT e lungo il percorso dei cavidotti.

Nello specifico si ottiene la seguente classificazione, che ottempera a quanto segnalato dalla scrivente al punto A.2.1 del succitato prot. 11653 del 24.11.2020:

- Aree a Rischio archeologico Basso: aree di intervento per il trasporto degli aerogeneratori; tratti del percorso dei cavidotti denominati IV, VI e XVII nella Relazione Archeologica; Postazioni degli aerogeneratori AG 05, AG 06, AG 08 e AG 09;
- Aree a Rischio archeologico Medio: tratti del percorso dei cavidotti denominati II, VIII e XII nella Relazione Archeologica; Area di Cantiere; Postazioni degli aerogeneratori AG 01 e AG 03;
- Aree a Rischio archeologico Medio-Alto: tratti del percorso dei cavidotti denominati III, V, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX e XX nella Relazione Archeologica; Postazioni degli aerogeneratori AG 02, AG 04, AG 07, AG 10, AG 11, AG 12, AG 13, AG 14 e AG 15;
- Aree a Rischio archeologico Alto: tratto del percorso dei cavidotti denominato I nella Relazione Archeologica; Area della sottostazione MT-AT.

Si segnala invece che l'area interessata dal "Progetto di Compensazione Ambientale o rimboschimento compensativo ai sensi della D.G.R. 11/21 del 11/03/2020" non è stata esaminata nella Relazione archeologica nonostante tale reimpianto preveda consistenti scavi e già la prossima area scelta per la sottostazione elettrica sia stata giudicata ad alto rischio archeologico.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Per il presente procedimento di VIA la Direzione generale ABAP, con nota prot. 33575 del 4.12.2020 (fatta propria dall'Autorità competente in sede di VIA di competenza statale – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), ha già provveduto a richiedere la documentazione integrativa ritenuta necessaria al fine dell'espressione del parere di competenza.

A.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio archeologico

Relativamente alla documentazione integrativa presentata si comunica quanto segue.

Risulta dall'elaborato "Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo – Area di Massima Attenzione – Integrazioni" (elaborati WPD-B-TA7-11-01a-d), che molti beni culturali non sono stati considerati, rendendo di fatto non esaustivi i foto-inserimenti realizzati. Si raffigura al contrario che, analizzando mediante navigazione con il software Google Earth il "Modello 3 D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici" (Elaborato WPD-B-TA7-14), trasmesso da codesto Servizio come Allegato 4 al prot. n. 4749 del 9.2.2022 (nostro prot. n. 1540 del 10.2.2022), appare evidente come l'impianto sia visibile dai seguenti beni culturali, già parzialmente segnalati al punto A.1.2 della nota prot. 11653 del 24.11.2020 e solo in parte considerati dal proponente:

In territorio comunale di Bitti:

- il Nuraghe Cheddai , tutelato con D.M. 17 febbraio 1970 (presente negli elaborati progettuali);

In territorio comunale di Buddusò:

- il Nuraghe Loelle, tutelato con D.M. 2 febbraio 1962 (presente negli elaborati progettuali);
- circa 950 m a sud del tracciato del cavidotto il Nuraghe e Villaggio Torroile, tutelato con D.M. 29 febbraio 1989 (presente negli elaborati progettuali);
- il Dolmen Elcomis, tutelato con D.M. 14 febbraio 1988;

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Ed inoltre, territori comunali non direttamente interessati dal progetto, i seguenti beni.

In territorio comunale di Osidda:

- il Nuraghe e villaggio Biddè, tutelato con D.D.R. 139 del 9 novembre 2010;
- il Nuraghe e Villaggio di Iscobalzu, tutelato con D.D.R. 183/20.11.2012; posta circa a 12340 m a sud-ovest della Turbina AG 01;
- l'Area archeologica San Paolo, tutelata con D.D.R. 92/12.10.2007; posta circa a 13940 m a sud-ovest della Turbina AG 01;

In territorio comunale di Orune:

- il Menhir Sa Perda itta, tutelato con D.M. 14/05/1965, posto circa a 12340 m a sud-ovest della Turbina AG 01;
- il Complesso archeologico S. Efisio, tutelato con D.M. 4 novembre 1996, posto circa a 15040 m a sud della Turbina AG 01;
- Fonte nuragica Su Pranu, ID Vincoli in rete 221660, nota di Declaratoria al Comune del 10/05/1967, posta circa a 15670 m a sud della Turbina AG 01;

In territorio comunale di Alà dei Sardi:

- il nuraghe Sas Muras o Lattari, tutelato con D.M. 24 novembre 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- il nuraghe Boddò, tutelato con D.M. 2 febbraio 1970 (presente negli elaborati progettuali);
- il nuraghe Buca de Mandra, tutelato con D.M. 10 marzo 1970 (presente negli elaborati progettuali);
- il nuraghe Antoniarru, , tutelato con D.M. 24 novembre 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- la tomba di giganti Sas Tumbas, tutelata con D.M. 9 settembre 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- la costruzione preistorica Su posidu, tutelata con D.M. 9 novembre 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- il Nuraghe Intro de Serra, tutelato con D.M. 26 marzo 1970 (presente negli elaborati progettuali);
- il Recinto megalitico Nurache, tutelato con D.M. 3 maggio 1969;
- il nuraghe Binioni, tutelato con D.M. 3 maggio 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- la Tomba megalitica Alteri, tutelata con D.M. 27 giugno 1969, posta circa a 12350 m a nord-ovest della Turbina AG 08;
- il Complesso Nuragico Sos Nuratolos, tutelato con nota di Declaratoria del 3 maggio 1969, posto circa a 14750 m a nord-ovest della Turbina AG 05;

In territorio comunale di Torpé:

- il Nuraghe Pedra Ruja I, tutelato con D.M. 21 dicembre 1977, posto circa a 17750 m a nord-est della Turbina AG 12;
- il Nuraghe Pedra Ruja II, tutelato con D.M. 21 dicembre 1977, posto circa a 17950 m a nord-est della Turbina AG 12;
- le Domus de Janas Pedra Ruja I- II, tutelate con D.D.R. 213/24.11.2011, poste circa a 17780 m a nord-est della Turbina AG 12;

Quanto sopra riportato, pur limitato ai soli beni archeologici oggetto di provvedimento di tutela espresso e non esteso ai beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e ai numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari", tipizzati e individuati dal PPR o oggetto di specifiche norme di tutela nel contesto di altri strumenti di pianificazione, bene esemplifica le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato.

Tale impatto si può evincere anche nel documento nominato "Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- Cumulo con impianti in autorizzazione" (elaborati WPD-B-TA7-11-04a-b), anche se in relazione a



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

pochi beni culturali di interesse archeologico (nello specifico Nuraghe Loelle, Insediamento nuragico Sa lchedda, Insediamento romano Gata Franziscu) rispetto a quelli realmente interessati dal cumulo degli impianti in progetto. Sempre utilizzando il già menzionato "Modello 3 D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici" e incrociandolo con analoghi elaborati prodotti nella progettazione di altri parchi eolici (nello specifico Parchi Eolici "Nule e Benetutti" e "Gomorraeta", sottoposti a VIA Nazionale), che pure non includono tutte gli impianti eolici di cui è stata presentata istanza di autorizzazione (mancano i Parchi Eolici "Onanie", "Bitti- Area PIP", "Bitti- Terenass", sottoposti a VIA Nazionale, Parchi Eolici "Nule" e "Impianto Eolico Osidda", sottoposti a VIA Regionale), si può notare come, qualora i progetti fossero approvati, i singoli beni archeologici (si possono proporre in merito gli esempi dei già ricordati Complesso archeologico S. Efisio- Orune e il Nuraghe e villaggio Torroilè- Buddusò) sarebbero circondati dalle turbine, immersi in un paesaggio che ne altererebbe completamente il quadro delle relazioni e il contesto di giacenza.

Anche quando i beni culturali sono presi in considerazione, non sempre i punti di ripresa permettono una corretta rappresentazione della realtà. In particolare si può fare riferimento ai punti con ID PFI38 e PFI39 delle "Fotosimulazioni di impatto estetico- percettivo- Area di Massima Attenzione- Integrazioni" (elaborati WPD-B-TA7-11-01a), relativi all'Area Funeraria e all'Insediamento romano di Pranu e Cheddai. In tal caso infatti, oltre ad una imperfetta interazione con la Relazione Archeologica allegata, che correttamente ricorda l'espresso, e sopra menzionato, provvedimento di tutela, si rileva che le visuali scelte, dirette verso nord- est e verso sud- est, sottolineano la presenza della Turbina AG 12 nel primo caso e di varie turbine, parzialmente coperte dalla vegetazione arborea nella seconda, e riscontrano un'interferenza qualificata come "Ostruzione". Quanto proposto al contrario non consente un'esatta rappresentazione di quanto si può arguire dall'analisi del più volte citato Modello 3D, in relazione sia al limite settentrionale che all'interno dell'area vincolata. Si può giungere a conclusioni similari anche per quanto riguarda il Nuraghe Ortuidda (ID Punto PFI41), e il Nuraghe Ortai (ID Punto PFI43).

Per quanto riguarda l'elaborato denominato "Piano dei Saggi archeologici" (Elaborato WPD-B-RC3-01), si approva il posizionamento dei saggi di scavo archeologico previsti, che dovranno essere eseguiti da ditta in possesso della certificazione OS 25 sotto il coordinamento di un Archeologo in possesso dei requisiti di legge, sotto la direzione scientifica del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per il territorio di Bitti e Buddusò.

Si ravvisa peraltro che nell'elaborato non è prevista la documentazione da compilare e consegnare alla scrivente, che dovrà comprendere almeno la Relazione archeologica conclusiva, corredata di apparato fotografico e adeguata documentazione (Schede di US, USM, SAS, Matrix stratigrafico, rilievi).

Tuttavia, si deve premettere fin da adesso che anche qualora i saggi in questione dovessero dare un esito negativo nei punti più direttamente interessati dalle opere da realizzarsi, questo non farebbe venir meno l'impatto significativo e negativo che le principali strutture industriali previste (v. gli aerogeneratori alti 228 m) comporterebbero sul contesto di giacenza che si determina a causa dell'altissima densità archeologica dell'area interessata e di cui si tratta di seguito, il cui paesaggio sarebbe pertanto comunque modificato nella sua attuale naturale conformazione, storicamente determinatasi, con la realizzazione dell'impianto industriale in oggetto.

Quanto rappresentato nella Relazione archeologica, nel parere di questa Soprintendenza prot. 11653 del 24.11.2020, in particolare al punto A.1, e nella presente, in particolare ai punti A.2.1 e A.4, concorre a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta, pari ad un buffer di 11.400 m (risultante dall'altezza dell'aerogeneratore, corrispondente a 228 m, moltiplicata per 50) dagli aerogeneratori, previsto dalle indicazioni del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ed in particolare l'Allegato 4. La stessa Carta



del Rischio allegata al progetto evidenzia aree a rischio archeologico presso la Sottostazione e per 700 m di percorso dei cavidotti, rischio medio-alto per 9 postazioni degli aerogeneratori e 9870 m circa di percorso dei cavidotti e rischio medio per 2 postazioni di aerogeneratori e circa 5440 m di percorso dei cavidotti, sottolineando quindi il forte rischio connesso alla realizzazione del progetto.

A ciò si deve aggiungere che indagini compiute nell'ambito di altri progetti già istruiti o ancora in corso di istruttoria da parte di questo Ufficio, nel medesimo ambito territoriale di quello in oggetto, hanno censito oltre 350 beni archeologici nei territori comunali interessati dai lavori in oggetto e dalla relativa area vasta come sopra precisata.

L'area in progetto presenta, infatti, un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto. Inoltre l'installazione degli aerogeneratori interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, se non la soverchiante altezza e intervisibilità, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto.

ALLEGATO B

Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio

B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

B.1.1 Beni architettonici

Si confermano i contenuti di cui al punto B.1.1 "Beni architettonici" del parere di questo Ufficio prot. n. 11653 del 24/11/2020, con le seguenti ulteriori precisazioni.

Il richiedente ha prodotto delle simulazioni integrative dell'impatto visivo dell'impianto in riferimento ad alcuni beni architettonici compresi nell'area di studio. Sebbene non completa, la documentazione si considera sufficiente per l'espressione di un parere.

B.1.2 Beni paesaggistici

Si confermano i contenuti di cui al punto B.1.2 "Beni paesaggistici" del parere di questo Ufficio prot. n. 11653 del 24/11/2020, con le seguenti ulteriori precisazioni.

- Dall'esame delle "Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo - stazione di utenza, strade, piazzole e area di cantiere" (elaborati di progetto WPD-B-TA7-11-03), risulta che l'aerogeneratore AG02, con relativa piazzola e viabilità di accesso, e la stazione utenza si trovino entrambi in area boscata. Qualora fosse verificata la presenza della fattispecie "bosco" da parte del Corpo Forestale, tali aree sarebbero da intendersi tutelate ai sensi dell'art.142 c.1 lettera g del D.Lgs 42/2004.
- La Deliberazione della Giunta Regionale n.59/90 del 27 novembre 2020 ha istituito il nuovo sistema di norme che regola in Sardegna le aree non idonee all'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabili, inclusa quella eolica. Tale Deliberazione, così come la previgente DGR n.40/11 del 2015, annovera tra le aree non idonee (individuate indicativamente come aree nelle quali si prevede una maggiore problematicità per la realizzazione degli impianti) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004) e le aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 m sul livello del mare (tutelate ai sensi del PPR).

B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Esaminata la documentazione integrativa prodotta dal richiedente, si può confermare che la maggiore criticità determinata dall'impianto in progetto in relazione alla tutela del patrimonio architettonico sia la sua vicinanza al santuario dell'Annunziata (tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, quale bene culturale ope legis ai sensi dell'art. 10, co. 1 – oltre che bene paesaggistico tipizzato e individuato dal PPR quale "chiesa", codice BUR 1244), nel territorio comunale di Bitti.

Il complesso, composto dall'omonima chiesa e da un gran numero di cumbessias (alloggi per i pellegrini), rappresenta per le dimensioni, le caratteristiche architettoniche e il profondo valore devozionale e identitario attribuitogli dalla popolazione, uno dei santuari campestri più importanti del Nuorese. Il bene si colloca in una vallata dall'ambiente naturale pressoché intatto, emergenza architettonica isolata a cui fa da sfondo un ripido versante coperto da boschi.

L'installazione degli aerogeneratori AG07, AG08, AG09, AG10, AG11 e AG12 è prevista sul crinale antistante la chiesa. In particolare l'AG12 si troverebbe in una posizione direttamente incombente dall'alto sul santuario, introducendo in questo quadro un elemento sovrachante anche per le sue dimensioni, enormemente più grandi rispetto a quelle degli edifici. L'alterazione delle proporzioni esistenti, sin qui descritta, sarebbe capace di compromettere la relazione del bene culturale con il suo contesto non solo da un punto di vista figurativo, ma anche simbolico, per la riduzione della monumentalità e della rilevanza del complesso rispetto all'ambiente circostante.

L'esame del modello 3D virtuale prodotto dal richiedente consente inoltre di rilevare che gli aerogeneratori dal AG07 al AG11, sebbene non direttamente sovrastanti il santuario, interferirebbero con le vedute godibili dal suo interno e dagli spazi aperti che lo compongono, alterando ulteriormente il rapporto del monumento con il suo contesto.

B.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico e del paesaggio

Il progetto prevede l'installazione di 15 aerogeneratori di 228m di altezza complessiva, con relative piazzole di superficie compresa tra i 3.000 e i 2.500 m² ciascuna, situati nel comune di Bitti, vicino al confine con Onani, e collegati tramite cavidotti interrati a una stazione utenza da realizzarsi nel territorio comunale di Buddusò. Gli aerogeneratori in progetto saranno connessi tra loro e al sistema viario principale tramite strade di servizio, da realizzarsi in parte ex novo e in parte tramite l'adeguamento dei percorsi rurali esistenti. Per il trasporto dei macchinari in situ sono inoltre previste modifiche della viabilità pubblica che collega il cantiere al porto di Oristano, quali scavi e riporti di terreno ed eliminazione di vegetazione a bordo strada.

Il sito proposto per l'installazione è caratterizzato da una completa naturalità rurale, in cui i pascoli si alternano ad aree coperte da bosco e macchia. L'elemento antropico è rappresentato da raro edificato sparso, legato alle attività produttive agro-pastorali sia private che pubbliche (con gli stabilimenti della colonia penale di Mamone), e da alcune emergenze storiche, architettoniche ed archeologiche. L'infrastrutturazione dell'area è costituita essenzialmente dalla tortuosa Strada Provinciale 50, a due corsie, e da sentieri rurali di ridotte dimensioni. Sono presenti inoltre alcune linee elettriche e turbine eoliche di piccola taglia.

A più ampia scala, si rileva che l'impianto si inserirebbe in una fascia di territorio definita a sud dal Parco Geominerario della Sardegna e a nord dal Parco Naturale Regionale di Tepilora, a breve distanza da quest'ultimo. Nell'intera area vasta si registra una densità abitativa molto bassa, mentre prevalgono gli scenari naturali o semi-naturali. L'ambito è caratterizzato da un'orografia aspra e accidentata di selvaggia bellezza, che offre diversi punti elevati dall'ampia visuale, e dominato dal Monte Albo, elemento paesaggistico di grande valore figurativo e ambientale.

I caratteri descritti inducono a considerare questo ambito paesaggistico di particolare pregio, in contrasto con quanto auspicato dalla normativa di riferimento in merito al corretto inserimento degli impianti eolici: "la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate" (D.M. 10/9/2010, Allegato 4, punto 3) e "gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se [...] ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico" (PPR Sardegna, Norme Tecniche di Attuazione, art.103). La stessa DGR 59/90 del 2020 suggerisce quali siti preferenziali in cui realizzare gli impianti da fonti di energia rinnovabili le aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, denominate "brownfield". Si sottolinea inoltre che la scelta di localizzare l'impianto in una zona scarsamente infrastrutturata all'interno dell'isola comporterebbe un aumento delle opere occorrenti alla sua messa in esercizio (e dunque un aumento delle previste trasformazioni dei luoghi), per la necessità di adeguamento o di nuova costruzione di collegamenti ai servizi esistenti.

La realizzazione dell'impianto determinerebbe in primo luogo un apprezzabile consumo di suolo, dato sia dagli stessi aerogeneratori con le relative fondazioni, sia dalle opere accessorie quali piazzole, strade di collegamento, cavidotti e stazione utenza. L'insieme di tali manufatti, sia fuori terra che interrati, comporterebbe una riduzione della copertura vegetativa e della capacità d'uso agricolo dei terreni, a detrimento dell'assetto rurale del paesaggio. Tale impatto sarebbe amplificato dalla considerevole altezza degli aerogeneratori proposti (228 m complessivi), che necessitano conseguentemente di fondazioni e piazzole di grandi dimensioni e di condizioni speciali di trasporto.

La grandezza delle turbine costituirebbe una criticità anche dal punto di vista visivo-percettivo, in quanto completamente fuori scala rispetto al tessuto agricolo e all'edificato esistente, e capace di qualificarsi come un elemento incombente in relazione alla stessa orografia dei luoghi. La sproporzione tra le caratteristiche dimensionali dell'impianto e del suo contesto risulterebbe particolarmente evidente in relazione ai beni culturali, architettonici e archeologici, più prossimi. Questi rappresentano oggi delle emergenze di spicco nel quadro naturale circostante, mentre sarebbero sovrastati dalle torri eoliche, perdendo la propria relazione, sia figurativa che di senso, con il contesto. Si veda quanto esposto in proposito anche nei paragrafi A.4 e B.2 della presente relazione.

Si deve inoltre evidenziare che parte degli aerogeneratori in progetto ricadrebbe all'interno di aree a quota superiore ai 900 metri (tutelate dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'art.143 c.1 del D.Lgs 42/2004), mentre i rimanenti si attesterebbero a quote di poco inferiori. Tale localizzazione è degna di particolare attenzione perché interessa di fatto una delle aree più elevate della Sardegna, isola caratterizzata da una morfologia prevalentemente montuosa o collinare ma con poche alte vette. L'altitudine, unita alle considerevoli dimensioni degli aerogeneratori, renderebbe eccezionalmente ampio il bacino di visibilità potenziale dell'impianto. L'esame congiunto delle "Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo - Area di massima attenzione", degli "Ambiti periferici di visuale - Schede descrittive e fotoinserti" e del modello 3D virtuale prodotti dal richiedente dimostra come l'impianto in progetto sia capace di diventare un elemento dominante nell'ambito paesaggistico di riferimento, e un'emergenza visibile anche su vasta scala, oltre il raggio minimo di studio di 11,5 km, con possibili alterazioni dei valori panoramici di territori posti anche a grande distanza. A questo proposito si riporta che l'Allegato a) della DGR 59/90 del 2020 indica l'"alterazione dello skyline percepito e consolidato come paesaggio storico culturale ed identitario" tra i potenziali impatti negativi degli impianti eolici legati alla scelta della localizzazione degli impianti stessi.

Si deve inoltre evidenziare che la zona di Bitti e comuni limitrofi è interessata, al momento, dal progetto di diversi altri impianti eolici con aerogeneratori di analoghe dimensioni, che si sommerebbero alle opere in oggetto con un impatto complessivo estremamente rilevante. Le analisi e simulazioni d'impatto cumulativo prodotte dal richiedente, sebbene incomplete poiché non comprendono almeno un impianto sottoposto a valutazione in data successiva alla loro realizzazione, offrono uno scenario di notevole densità potenziale delle turbine in un ambito territoriale relativamente ristretto, con la generazione di un vero e

proprio "effetto selva". A ciò si aggiunge che tutti i progetti attualmente in esame presso questo Ufficio prevedono la costruzione di sottostazioni elettriche nella stessa ristretta porzione del territorio comunale di Buddusù, nei pressi della stazione Terna di prossima realizzazione, con aree di sedime spesso coincidenti. La sovrapposizione delle proposte costituisce una ulteriore criticità e difficoltà istruttoria, poiché non garantisce la corrispondenza tra i progetti presentati e la loro effettiva possibilità di realizzazione così come rappresentati.

Si osserva in conclusione che la Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n.19158 del 10/8/2021, richiama l'attenzione delle amministrazioni coinvolte nelle valutazioni di impatto ambientale sulla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti eolici di grande taglia, annoverando tra le zone di maggiore rischio anche quella in esame. Si deve ovviamente considerare che lo sviluppo di grossi incendi – oltre a produrre note e gravi conseguenze ambientali, economiche e sociali – costituisce un fattore di rischio anche per la conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale su vasta scala.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Facendo seguito al parere precedentemente espresso in merito al medesimo intervento (nota prot. n. 11653 del 24/11/2020), esaminata la documentazione – anche integrativa – resa disponibile dal proponente, tenuto conto della situazione vincolistica delle aree interessate e del quadro normativo vigente, questa Soprintendenza esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto per i motivi esposti nei paragrafi "A.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio archeologico", "B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico" e "B.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico e del paesaggio" della presente relazione.

Si ritiene che le problematiche evidenziate non possano essere superate apportando delle modifiche al progetto in esame, ma esclusivamente tramite la completa riprogettazione dell'intervento, a partire dalla scelta della localizzazione.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 02/03/2022 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 01/03/2022 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori definitivi come chiesti con la nota del 09/02/2022 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 8446 del 07/03/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttoria:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 4749 del 09.02.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 2467 del 01.03.2022, assunto agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 8065 del 02.03.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Premesso che, relativamente al progetto in esame, questa Direzione Generale ha richiesto integrazioni documentali con nota prot. 35575 del 04.12.2020 a seguito della richiesta della Soprintendenza territorialmente competente prot. n. 11653 del 24.11.2020;

Considerato che, nel richiamato parere endoprocedimentale, relativamente alla tutela del patrimonio



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

archeologico, la suddetta Soprintendenza ha espresso le seguenti valutazioni:

- L'area interessata dal "Progetto di Compensazione Ambientale o rimboschimento compensativo ai sensi della D.G.R. 11/21 del 11/03/2020" non è stata valutata nella relazione archeologica, "nonostante tale reimpianto preveda consistenti scavi e già la prossima area scelta per la sottostazione elettrica sia stata giudicata ad alto rischio archeologico";
- I foto-inserimenti presentati negli elaborati di integrazione alle "Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo" non possono considerarsi esaustivi, poiché molti beni dichiarati di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 non sono stati presi in considerazione e i punti di ripresa non sempre permettono una corretta rappresentazione della realtà, mentre l'interferenza visiva delle opere in progetto con molti beni archeologici presenti nell'area si evince chiaramente dal "Modello 3 D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici" (Elaborato WPD-B-TA7-14);
- Si approva il posizionamento dei saggi di scavo proposto nel "Piano dei Saggi archeologici" (Elaborato WPD-B-RC3-01), facendo tuttavia presente che "anche qualora i saggi in questione dovessero dare un esito negativo nei punti più direttamente interessati dalle opere da realizzarsi, questo non farebbe venir meno l'impatto significativo e negativo che le principali strutture industriali previste (v. gli aerogeneratori alti 228 m) comporterebbero sul contesto di giacenza che si determina a causa dell'altissima densità archeologica dell'area interessata e di cui si tratta di seguito, il cui paesaggio sarebbe pertanto comunque modificato nella sua attuale naturale conformazione, storicamente determinatasi, con la realizzazione dell'impianto industriale in oggetto";
- L'area interessata dal progetto in esame presenta "un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto. Inoltre l'installazione degli aerogeneratori interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, se non la soverchiante altezza e intervisibilità, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto";

Considerato che i saggi di scavo di cui al suddetto "Piano dei Saggi archeologici", prescritti dalla competente Soprintendenza ai fini dell'espletamento della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8, non sono ancora stati eseguiti;

Considerate le valutazioni conclusive espresse dalla suddetta Soprintendenza nel richiamato parere endoprocedimentale, secondo cui "le problematiche evidenziate non possano essere superate apportando delle modifiche al progetto in esame, ma esclusivamente tramite la completa riprogettazione dell'intervento, a partire dalla scelta della localizzazione";

Per quanto di competenza, questo Servizio concorda con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza territorialmente competente circa la non compatibilità del progetto in esame con il contesto tutelato, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

La prescrizione di esecuzione dei saggi di scavo di cui al suddetto "Piano dei Saggi archeologici", inserita dalla competente Soprintendenza nella richiamata nota prot. 35575 del 04.12.2020 ai fini dell'espletamento della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8, deve ritenersi superata dalle successive valutazioni inerenti la necessità di delocalizzazione dell'opera in progetto >.

CONSIDERATO che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 8161 del 02/03/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 2467 dell'01.03.2022 di codesto Servizio V relativa alla questione indicata in oggetto questo Ufficio, preso atto di quanto relazionato dalla competente Soprintendenza Abap per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 2467 del 01/03/2022 ai seguenti punti:

B. 1 Beni architettonici

Si confermano i contenuti di cui al punto B.1.1 "Beni architettonici" del parere di questo Ufficio prot. n. 11653 del 24/11/2020, con le seguenti ulteriori precisazioni. Il richiedente ha prodotto delle simulazioni integrative dell'impatto visivo dell'impianto in riferimento ad alcuni beni architettonici compresi nell'area di studio. Sebbene non completa, la documentazione si considera sufficiente per l'espressione di un parere.

B.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico "Esaminata la documentazione integrativa prodotta dal richiedente, si può confermare che la maggiore criticità determinata dall'impianto in progetto in relazione alla tutela del patrimonio architettonico sia la sua vicinanza al santuario dell'Annunziata (tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004, quale bene culturale ope legis ai sensi dell'art. 10, co. 1 – oltre che bene paesaggistico tipizzato e individuato dal PPR quale "chiesa", codice BUR 1244), nel territorio comunale di Bitti.

Il complesso, composto dall'omonima chiesa e da un gran numero di cumbessias (alloggi per i pellegrini), rappresenta per le dimensioni, le caratteristiche architettoniche e il profondo valore devozionale e identitario attribuitogli dalla popolazione, uno dei santuari campestri più importanti del Nuorese. Il bene si colloca in una vallata dall'ambiente naturale pressoché intatto, emergenza architettonica isolata a cui fa da sfondo un ripido versante coperto da boschi.

L'installazione degli aerogeneratori AG07, AG08, AG09, AG10, AG11 e AG12 è prevista sul crinale antistante la chiesa. In particolare l'AG12 si troverebbe in una posizione direttamente incumbente dall'alto sul santuario, introducendo in questo quadro un elemento sovrachiantante anche per le sue dimensioni, enormemente più grandi rispetto a quelle degli edifici. L'alterazione delle proporzioni esistenti, sin qui descritta, sarebbe capace di compromettere la relazione del bene culturale con il suo contesto non solo da un punto di vista figurativo, ma anche simbolico, per la riduzione della monumentalità e della rilevanza del complesso rispetto all'ambiente circostante.

L'esame del modello 3D virtuale prodotto dal richiedente consente inoltre di rilevare che gli aerogeneratori dal AG07 al AG11, sebbene non direttamente sovrastanti il santuario, interferirebbero con le vedute godibili dal suo interno e dagli spazi aperti che lo compongono, alterando ulteriormente il rapporto del monumento con il suo contesto."; *concorda con il parere negativo alla realizzazione dell'intervento formulato dalla competente Soprintendenza con la riferita nota prot. n. 2467 per i motivi esposti e sopra riportati al punto B.3 (Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico) >.*

CONSIDERATO, anche, che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID_VIP: 5581]", auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime, come di seguito si

trascrive integralmente: "Con riferimento all'oggetto, questa Direzione Generale intende porre all'attenzione della Commissione VIA una problematica emersa nell'ambito delle istruttorie di competenza relative alle procedure di VIA sia statali che regionali in materia di impianti eolici di grossa taglia. Nel corso degli ultimi due anni, sono state presentate sia a questa Direzione Generale che al MiTE, diverse istanze relative alla realizzazione di grossi impianti eolici, che si stanno concentrando soprattutto in alcuni areali della Sardegna, già interessati dalla presenza di impianti di questa tipologia, con evidente effetto di cumulo in relazione ai potenziali impatti (per una verifica dello stato attuale degli areali interessati si segnala il database con WebGIS del GSE che contiene la localizzazione e i dati relativi degli impianti eolici - tra gli altri - in esercizio, filtrabili per localizzazione geografica, fonte, potenza, ecc., molto utile per analisi di contesto https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html). Gli areali al momento maggiormente interessati sono i seguenti: 1. nell'area vasta di Bitti risultano attualmente in istruttoria di VIA statale 74 aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungono 7 aerogeneratori di un impianto in procedura di VIA regionale; 2. nell'area vasta di Ulassai è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 57 (48+9) aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungerebbero i 10 aerogeneratori del progetto BOREAS (ID 5814) e gli 8 aerogeneratori del progetto ABBILA (ID 5276), entrambi attualmente in fase istruttoria con VIA nazionale; 3. nell'area vasta di Siurgus Donigala sono già presenti e in esercizio alcuni impianti, ubicati nei comuni di San Basilio e Siurgus Donigala, per un totale di 29 aerogeneratori. Risultano inoltre attualmente in istruttoria di VIA statale 14 aerogeneratori del progetto Brunco e Niada (ID 5762) e ulteriori 14 aerogeneratori del progetto Pranu Nieddu (ID 6003), oltre ad altri 10 aerogeneratori oggetto di istruttoria con VIA regionale. Si sottolinea inoltre che nell'area di riferimento sono stati installati un numero elevatissimo di piccoli eolici, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra; 4. nell'area vasta di Tula è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 68 (28+40) aerogeneratori di grande taglia. A questi in prospettiva si aggiungerebbero i 9 aerogeneratori del progetto Ischinditta (ID 5371) e gli 11 aerogeneratori del progetto ALAS (ID 5724), entrambi attualmente in istruttoria di VIA statale; 5. nell'area vasta di Sassari e Porto Torres sono attualmente in istruttoria con VIA nazionale 6 aerogeneratori (ID 5084) e 14 aerogeneratori del progetto Sa Corredda (ID 5954), oltre a numerosi altri già in esercizio, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra. Un aspetto emerso in istruttoria, che spesso non viene esaminato e/o affrontato in maniera adeguata, è quello relativo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti/in progetto impianti di questa tipologia, fatto peraltro segnalato da alcuni dei Servizi territoriali degli ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) nei contributi trasmessi singolarmente per ciascuna pratica. Tale aspetto richiede valutazioni più estese e di carattere complessivo, in grado di bilanciare i benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili con i rischi associati agli incendi boschivi. Gli stessi incendi, infatti, per varie e complesse ragioni, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, oltre che costituire, come ovvio, una problematica ambientale, sociale ed economica che richiede, da parte di tutti, la massima e prioritaria attenzione. La presenza, in ampie aree di territorio, di boschi e superfici caratterizzate da macchia mediterranea - e quindi da enormi quantitativi di biomassa - le condizioni anemologiche e climatiche di tali areali (ma in generale del territorio regionale), costituiscono condizioni di rischio in grado di determinare in caso di inneschi potenziali gravissime ripercussioni sulla sicurezza dei territori, degli insediamenti abitati ivi presenti, della fauna e delle attività produttive. Questa Direzione Generale evidenzia che, come anche nei recenti eventi di incendio avvenuti nel territorio isolano, l'utilizzo di mezzi aerei costituisce molto spesso l'unico strumento di contrasto attivo dei fronti e pertanto, anche per motivazioni di pubblica sicurezza e protezione civile, si ritiene che, in questo momento, sia prioritario e indifferibile, da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio,



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

garantire le condizioni di massima operabilità ditali mezzi. Questa Direzione Generale, rimanendo a disposizione per eventuali confronti, auspica pertanto che le problematiche segnalate vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime. Distinti saluti >.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante “*Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID_VIP: 5581]*”, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 e delle previsioni e prescrizioni “... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...” del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’*Assetto ambientale*, il Proponente, non ha condotto specifici studi in merito al fine di conservare il relativo bene paesaggistico tutelato per legge.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha verificato la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore può costituire un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*”, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che “1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l’impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio con i mezzi aerei), anche nel senso indicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 01/03/2022, sopra riportato integralmente, e con il presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con la richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa di cui alla nota del 04/12/2020 (n. 35575) ha, tra l’altro, chiesto al punto n. 7 di integrare il SIA e la Relazione paesaggistica con nuovi e adeguati fotoinserimento delle opere previste rispetto ai punti di interesse costituiti dai beni culturali e dai beni paesaggistici esistenti nell’area vasta di interesse. Nel merito, l’elaborato integrativo prodotto, denominato “*Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- area*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


di massima attenzione”, dimostra come il nuovo impianto – a prescindere quindi dalla realizzazione degli altri ugualmente in fase di VIA – costituisca un elemento di preminenza nel panorama storico-artistico e paesaggistico godibile da punti di interesse pubblico. Infatti, dal bene culturale tutelato *ex lege* ai sensi dell’art. 10, co. 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, denominato Santuario dell’Annunziata (oggetto anche di vincolo paesaggistico tipizzato e individuato dal Piano paesaggistico regionale con codice BUR-ID 1244), nel territorio comunale di Bitti (v. il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 01/03/2022, paragrafo B.3, sopra integralmente riportato) gli stessi aerogeneratori appaiono emergere rispetto al libero sfondo ancora godibile dallo stesso “bene culturale”, tanto da assumere un rilievo incombente a carattere industriale sullo stesso bene sia nella fase “diurna” che “notturna”, quest’ultima caratterizzata per le relative sorgenti luminose di segnalazione per la sicurezza del volo aereo:

COORDINATE GAUSS – BOAGA
15409420 – 4493935
DISTANZA DAL PRIMO
AEROGENERATORE
VISIBILE: 1255 m
AMPIEZZA FOCALE: 50 mm



ID PUNTO: PFI40 – SANTUARIO DELL’ANNUNZIATA

STATO DI PROGETTO



Criteri di scelta del punto di ripresa	Interesse culturale dichiarato
Ambito di visuale di appartenenza	Area max attenzione
Tipologia di interferenza riscontrata	
Degrado percettivo	
Decoronazione	
Intrusione	
Ostruzione	
Presenza di sfondo	X
Nessun effetto	

(da elaborato integrativo *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- area di massima attenzione – Integrazioni - n. WPD-B-TA7-11-01a, p. 8*)

CONSIDERATO che analoghe conclusioni posso essere fatte con riguardo alla preminenza che avrebbero le nuove strutture industriali costituite dagli aerogeneratori (alti 228 m) rispetto agli ulteriori beni culturali archeologici presenti, in gran numero, nell’area vasta di interesse del nuovo progetto (v. il parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 01/03/2022, paragrafo A4, sopra integralmente riportato), come infatti dimostrato dagli elaborati anche integrativi prodotti, denominati “*Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- area di massima attenzione*”:



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

COORDINATE GAUSS – BOAGA
 1525548 – 4498930
 DISTANZA DAL PRIMO
 AEROGENERATORE
 VISIBILE: 11175 m
 AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

ID PUNTO: PF8 – NURAGHE INTRO DE SERRA – ALÀ DEI SARDI

STATO DI PROGETTO



Criteri di scelta del punto di ripresa	Interesse culturale dichiarato
Ambito di visuale di appartenenza	Area max attenzione
Tipologia di interferenza riscontrata	
Degrado percettivo	
Decomposizione	
Intrusione	
Ostruzione	
Presenza di sfondo	X
Nessun effetto	

(da elaborato integrativo *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- area di massima attenzione n. WPD-B-TA7-11a, p. 18*)

COORDINATE GAUSS – BOAGA
 1529804 – 4499492
 DISTANZA DAL PRIMO
 AEROGENERATORE
 VISIBILE: 8720 m
 AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

ID PUNTO: PF11 – NURAGHE BUCÀ DE MANDRA – ALÀ DEI SARDI

STATO DI PROGETTO



Criteri di scelta del punto di ripresa	Interesse culturale dichiarato
Ambito di visuale di appartenenza	Area max attenzione
Tipologia di interferenza riscontrata	
Degrado percettivo	
Decomposizione	
Intrusione	
Ostruzione	
Presenza di sfondo	X
Nessun effetto	

(da elaborato integrativo *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- area di massima attenzione n. WPD-B-TA7-11b, p. 8*)

MVA




SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

COORDINATE GAUSS – BOAGA
1527197 – 4498950
DISTANZA DAL PRIMO
AEROGENERATORE
VISIBILE: 9980 m
AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

ID PUNTO: PF20 – COSTRUZIONE PREISTORICA DI SU POSIDU – ALÀ
DEI SARDI

STATO DI PROGETTO



Criteri di scelta del punto di ripresa	Interesse culturale dichiarato
Ambito di visuale di appartenenza	Area max attenzione
Tipologia di interferenza riscontrata	
Degradato percettivo	
Decomposizione	
Intrusione	
Ostruzione	
Presenza di sfondo	X
Nessun effetto	


(da elaborato integrativo *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- area di massima attenzione n. WPD-B-TA7-11c, p. 10*)

CONSIDERATO che rispetto al Nuraghe Cheddai (comune di Bitti), oggetto di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante con il DM 17/02/1970, il nuovo impianto eolico industriale sarebbe immediatamente visibile e incombente con la sua nuova struttura alta 228 m:

COORDINATE GAUSS – BOAGA
1539073 – 4493784
DISTANZA DAL PRIMO
AEROGENERATORE
VISIBILE: 725 m
AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

ID PUNTO: PF5 – NURAGHE CHEDDAI - BITTI

STATO DI PROGETTO




Criteri di scelta del punto di ripresa	Interesse culturale dichiarato
Ambito di visuale di appartenenza	Area max attenzione
Tipologia di interferenza riscontrata	
Degradato percettivo	
Decomposizione	
Intrusione	X
Ostruzione	
Presenza di sfondo	
Nessun effetto	

(da elaborato integrativo *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo- area di massima attenzione n. WPD-B-TA7-11a, p. 12*)

MVA

CONSIDERATO che il Nuraghe Cheddai (comune di Bitti), posto a distanza di circa 550 m dal più vicino aerogeneratore, si vede collocare a ridosso anche altri aerogeneratori del progetto in esame (ma non raffigurati nella suddetta immagine di fotoinserimento), come indicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 24/11/2020 sopra citato: "... In territorio comunale di Bitti: • circa 550 m a sud- est della turbina AG 10, 320 m a sud della Turbina AG 07, 500 m a sud della turbina AG 11 e 1000 m a sud-ovest della turbina AG 12 il Nuraghe Cheddai (Comune di Bitti), tutelato con D.M. 17 febbraio 1970 ...".

CONSIDERATO che il Nuraghe Cheddai (comune di Bitti) è descritto nel DM 17/02/1970, a fondamento della sua dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, come un bene culturale che "... documenta un particolare momento dell'evoluzione dell'architettura nuragica. Il complesso in questione è costituito dal nuraghe che comprende una torre circolare che ha un diametro esterno di m. 7,80 mentre la camera centrale, che è centrica, non presenta nessuna nicchia ed ha un diametro di m. 4,20, una capanna circolare che trovasi nel lato Nord Est del recinto (diam. m. 1,60) ed un muro di recinzione ...", ragione per la quale risulta importante la conservazione del relativo contesto di giacenza quale elemento fondamentale del suo rapporto con il territorio di riferimento:



Nuraghe "Cheddai" (Bitti, Nuoro)

p. il Ministro
foto L. L. L.

Scala 1:100

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"


Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

09/03/2022

CONSIDERATO che con riguardo alle luci di sommità e intermedie per la segnalazione degli aerogeneratori anche nella fase "notturna", non risultando presentati dal Proponente specifici raffigurazioni, si ritiene di poter fare riferimento in merito ad altri progetti di identica tipologia, ugualmente in valutazione di impatto ambientale di competenza statale e ubicati in aree non distanti dal presente progetto, al fine di evidenziare come la relativa realizzazione (benché richiesta da specifiche normative non derogabili) si configuri quale elemento in grado di alterare il naturale fondo notturno che costituisce anch'esso il contesto di giacenza dei beni culturali sopra descritti (ma non il solo) che anche in questo caso deve essere, pertanto, oggetto di tutela al pari delle visioni godibili nella fase diurna:



(modello di illuminazione notturna di un aerogeneratore tratto dall'elaborato integrativo progetto codice MiTE-CreSS ID_VIP 5471 - "Relazione segnalazione cromatica e luminosa per la sicurezza del volo aereo in fase "diurna" e "notturna" - p. 15)

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del paesaggio, la Direzione generale ABAP deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con la richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa di cui alla nota del 04/12/2020 (n. 35575) ha, tra l'altro, chiesto al punto n. 11 di integrare il "... SIA (cfr., al contrario, quanto solo previsto nel paragrafo 3.2 Individuazione degli impatti ambientali, elaborato WPD-B-RA6, p. 8) ... con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte

62



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

09/03/2022

Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, con riferimento ai fattori del patrimonio culturale e del paesaggio, la cui identificazione deve essere aggiornata sulla base di quanto desunto per la redazione dell'elaborato cartografico di cui al punto 3 del presente elenco". Tuttavia, il Proponente non vi provvede sostanzialmente – avendo considerato la sola possibilità di somministrare questionari e svolgere sondaggi, a campione, con i visitatori e turisti che frequentano le aree interessate per verificare se gli interventi in progetto rappresentino essi stessi un'attrazione, ovvero la valutazione dell'opinione della comunità di Bitti - con l'elaborato integrativo di cui al "Piano di Monitoraggio delle componenti ambientali" del 25/10/2021 (elaborato n. WPD-B-RA6, paragrafo 4.6), il quale infatti non considera e comprende le componenti ambientali del patrimonio culturale e del paesaggio quali elementi da sottoporre al monitoraggio nello stesso documento indicato (v. p. 45), tra i quali non risultano, d'altronde, neanche citati i principali beni culturali presenti nella medesima area (v. chiesa del Santuario dell'Annunziata e la colonia penale di Mamone, nelle sue diverse diramazioni). In ogni caso, nessuno degli elementi relativi al fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico sono considerati dal medesimo Piano di Monitoraggio integrato. Anche le eventuali azioni correttive considerate vengono rivolte non al fattore ambientale in questione, quanto a campagne di informazione e formazione tese a sostenere le ragioni imprenditoriali che hanno promosso il progetto di cui trattasi (v. paragrafo 4.6.4). Pertanto, il medesimo Piano di monitoraggio delle componenti ambientali non corrisponde alla richiesta formulata ai sensi del richiamato Allegato VII, in quanto non pone in luce le azioni poste in essere necessariamente nelle tre fasi sopra richiamate per prevenire possibili impatti negativi sulle componenti ambientali del patrimonio culturale e del paesaggio, le quali, pertanto, rimangono esposte ai rischi di modificazioni e di distruzione che ne pregiudicano i relativi valori paesaggistici connessi alla costruzione del presente impianto industriale come descritti nel presente parere tecnico istruttorio, che invece il D.Lgs. n. 42 del 2004 non consente (v. articoli 131, commi 4 e 6, e 146, comma 1).

CONSIDERATO che, per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering), il Proponente con l'elaborato integrativo di riscontro al Ministero della cultura (v. elaborato denominato "Studio degli effetti di shadow flickering – Appendice integrativa", n. WPD-B-RA11-01) riporta come l'impianto industriale in esame si collochi nelle aree contermini a diversi beni culturali archeologici, frammentandone la relativa interconnessione visiva, come dimostrato dalla seguente elaborazione grafica rispetto al suddetto fenomeno di evoluzione dell'ombra portata dagli elementi industriali costituiti dagli aerogeneratori alti 228 m:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

COMMITTENTE WPD Piano d'Ertilia S.r.l. Via Aventino, 102 - Roma (RM)		OGGETTO PARCO EOLICO IN LOC. "MAMONE" PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI	COD. ELABORATO WPD-B-RA11-01
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	TITOLO STUDIO DEGLI EFFETTI DI SHADOW FLICKERING - APPENDICE INTEGRATIVA	PAGINA 9 di 11	

Tabella 5.3: Incidenza del fenomeno del shadow flickering al netto delle giornate con cielo coperto in corrispondenza dei beni archeologici e culturali riconosciuti all'interno dell'areale di interesse

ID	Ricettore - Beni archeologici e culturali	[h/anno]
1	RPB_01_FONTANILE	125:48:19
2	RPB_02_NURAGHE CHEDDAI	25:41:57
3	RPB_03_AREA FUNERARIA PRANU 'E CHEDDAI	9:40:22
4	RPB_04_INSEDIAMENTO ROMANO PRANU 'E CHEDDAI	18:11:20

Relativamente alla situazione potenzialmente più sfavorevole riscontrata (incidenza stimata SF>100 h/anno) la stessa si riferisce al bene classificato come "Fontanile" (RPB_01) raffigurato planimetricamente in Figura 5.1.




Figura 5.1 – Beni archeologici e culturali potenzialmente esposti al fenomeno dello shadow-flickering

Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sui beni culturali archeologici costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'immediato interno del bene archeologico interessato, una barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi elementi, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo opposto (si veda il seguente elaborato integrativo del Proponente, nel quale si evidenzia il fenomeno dell'ombreggiatura creata dal nuovo impianto industriale in progetto):

A MA



MINISTERO DELLA CULTURA
 SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



(da elaborato integrativo n. WPD-B-TA-11-1, particolare relativo al settore nord-est con i relativi beni di interesse archeologico evidenziati nell'areale di ombreggiatura giallo e blu)

CONSIDERATO che la costruzione dell'impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui trattasi comporta, altresì, la realizzazione di nuova viabilità di accesso ai siti scelti per la collocazione degli aerogeneratori, come anche la modifica e l'adeguamento di quella esistente, nel senso illustrato, solo in parte e non adeguatamente, nei cinque elaborati integrativa n. WPD-B-TA7-11-03a, b, c, d, e, realizzati dal Proponente per la risposta al punto n. 8 della richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa del Ministero della cultura del 04/12/2020. Infatti, i suddetti elaborati integrativi sono privi di effettiva efficacia rappresentativa dello stato *post-operam*, in quanto non adeguatamente illustranti anche i rilevanti movimenti di terra (sia in rilevato, che in trincea) necessari per consentire il trasporto degli aerogeneratori e la realizzazione delle relative piazzole, come invece rappresentati negli elaborati originari nn. WBP-B-TC11a, b, c, d, e:

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA


SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it


PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

TRATTO 2-5- VIABILITÀ DI IMPIANTO POSTAZIONE EOLICA AG03



(da elaborato originario n. WPD-B-TC11a – particolare della viabilità relativa alla postazione dell'aerogeneratore AG03 – confronta linea rossa di progetto con linea nera del profilo esistente del terreno)

TRATTO 8-9 - VIABILITÀ DI IMPIANTO POSTAZIONE EOLICA AG13




(da elaborato originario n. WPD-B-TC11b – particolare della viabilità relativa alla postazione dell'aerogeneratore AG13 – confronta linea rossa di progetto con linea nera del profilo esistente del terreno)

Handwritten signature



MINISTERO DELLA CULTURA
 SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

TRATTO 19-20 - VIABILITÀ DI IMPIANTO POSTAZIONE EOLICA AG09



(da elaborato originario n. WPD-B-TC11d – particolare della viabilità relativa alla postazione dell'aerogeneratore AG09 – confronta linea rossa di progetto con linea nera del profilo esistente del terreno)

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta dalla competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per il progetto di cui trattasi ha messo in luce la presenza di numerosi beni di interesse archeologico nell'area interessata dal progetto di cui trattasi (vedi i relativi pareri endoprocedimentali del 24/11/2020 e del 01/03/2022 sopra integralmente riportati): "... A.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio archeologico - Relativamente alla documentazione integrativa presentata si comunica quanto segue.

Risulta dall'elaborato "Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo – Area di Massima Attenzione – Integrazioni" (elaborati WPD-B-TA7-11-01a-d), che molti beni culturali non sono stati considerati, rendendo di fatto non esaustivi i foto-inserimenti realizzati. Si raffigura al contrario che, analizzando mediante navigazione con il software Google Earth il "Modello 3 D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici" (Elaborato WPD-B-TA7-14), trasmesso da codesto Servizio come Allegato 4 al prot. n. 4749 del 9.2.2022 (nostro prot. n. 1540 del 10.2.2022), appare evidente come l'impianto sia visibile dai seguenti beni culturali, già parzialmente segnalati al punto A.1.2 della nota prot. 11653 del 24.11.2020 e solo in parte considerati dal proponente:

In territorio comunale di Bitti:

- il Nuraghe Cheddai, tutelato con D.M. 17 febbraio 1970 (presente negli elaborati progettuali);

In territorio comunale di Buddusò:

- il Nuraghe Loelle, tutelato con D.M. 2 febbraio 1962 (presente negli elaborati progettuali);
- circa 950 m a sud del tracciato del cavidotto il Nuraghe e Villaggio Torroile, tutelato con D.M. 29 febbraio 1989 (presente negli elaborati progettuali);

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- il Dolmen Elcomis, tutelato con D.M. 14 febbraio 1988;

Ed inoltre, territori comunali non direttamente interessati dal progetto, i seguenti beni.

In territorio comunale di Osidda:

- il Nuraghe e villaggio Biddè, tutelato con D.D.R. 139 del 9 novembre 2010;
- il Nuraghe e Villaggio di Iscobalzu, tutelato con D.D.R. 183/20.11.2012; posta circa a 12340 m a sud-ovest della Turbina AG 01;
- l'Area archeologica San Paolo, tutelata con D.D.R. 92/12.10.2007; posta circa a 13940 m a sud-ovest della Turbina AG 01;

In territorio comunale di Orune:

- il Menhir Sa Perda itta, tutelato con D.M. 14/05/1965, posto circa a 12340 m a sud-ovest della Turbina AG 01;
- il Complesso archeologico S. Efisio, tutelato con D.M. 4 novembre 1996, posto circa a 15040 m a sud della Turbina AG 01;
- Fonte nuragica Su Pranu, ID Vincoli in rete 221660, nota di Declaratoria al Comune del 10/05/1967, posta circa a 15670 m a sud della Turbina AG 01;

In territorio comunale di Alà dei Sardi:

- il nuraghe Sas Muras o Lattari, tutelato con D.M. 24 novembre 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- il nuraghe Boddò, tutelato con D.M. 2 febbraio 1970 (presente negli elaborati progettuali);
- il nuraghe Buca de Mandra, tutelato con D.M. 10 marzo 1970 (presente negli elaborati progettuali);
- il nuraghe Antoniarru, , tutelato con D.M. 24 novembre 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- la tomba di giganti Sas Tumbas, tutelata con D.M. 9 settembre 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- la costruzione preistorica Su posidu, tutelata con D.M. 9 novembre 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- il Nuraghe Intro de Serra, tutelato con D.M. 26 marzo 1970 (presente negli elaborati progettuali);
- il Recinto megalitico Nurache, tutelato con D.M. 3 maggio 1969;
- il nuraghe Binioni, tutelato con D.M. 3 maggio 1969 (presente negli elaborati progettuali);
- la Tomba megalitica Alteri, tutelata con D.M. 27 giugno 1969, posta circa a 12350 m a nord-ovest della Turbina AG 08;
- il Complesso Nuragico Sos Nuratolos, tutelato con nota di Declaratoria del 3 maggio 1969, posto circa a 14750 m a nord-ovest della Turbina AG 05;

In territorio comunale di Torpé:

- il Nuraghe Pedra Ruja I, tutelato con D.M. 21 dicembre 1977, posto circa a 17750 m a nord-est della Turbina AG 12;
- il Nuraghe Pedra Ruja II, tutelato con D.M. 21 dicembre 1977, posto circa a 17950 m a nord-est della Turbina AG 12;
- le Domus de Janas Pedra Ruja I- II, tutelate con D.D.R. 213/24.11.2011, poste circa a 17780 m a nord-est della Turbina AG 12;

Quanto sopra riportato, pur limitato ai soli beni archeologici oggetto di provvedimento di tutela espresso e non esteso ai beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e ai numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari", tipizzati e individuati dal PPR o oggetto di specifiche norme di tutela nel contesto di altri strumenti di pianificazione, bene esemplifica le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato ...". Il suddetto elenco di beni archeologici e paesaggistici esprime la vastità e complessità del contesto di

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

giacenza che caratterizza il paesaggio occupato dal nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica di cui trattasi, considerando anche che per costante giurisprudenza le medesime richiamate dichiarazioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 assumono, nel caso di riconosciuto interesse archeologico delle relative aree, anche la connotazione di zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m), del medesimo decreto legislativo e, pertanto, di un interesse paesaggistico la cui tutela deve essere altresì garantita secondo la specifica valenza. Tale ricchezza di interesse culturale dell'area prescelta per la localizzazione del nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica è, d'altronde, dimostrata anche dall'elabora progettuale integrativo denominato "*Carta del potenziale archeologico*" (n. WPD-B-TC3-1), ove lo stesso impianto appare collocato all'interno di un areale caratterizzato dalla presenza diffusa di beni culturali e paesaggistici. L'interesse culturale e anche paesaggistico di tali beni culturali archeologici rappresentano l'altrettanta qualità culturale del sito prescelto per la realizzazione del nuovo impianto industriale, che si posizionerebbe pertanto in un ambito territoriale caratterizzato da una preminente posizione sull'intero paesaggio circostante, tanto da diventarne un attrattore dissonante per la sua conservazione tale quale fin qui pervenuto a rappresentazione della sua storica connotazione, a causa della natura di struttura a carattere industriale di dimensioni fuori scala (v. gli aerogeneratori alti 228 m) rispetto a qualsiasi altra struttura storica del suo intorno territoriale.

CONSIDERATO che la complessità e rilevanza culturale e paesaggistica dell'area, come anche la connessione esistente tra i diversi beni culturali individuati durante l'istruttoria compiuta dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, è rappresentata da quanto riportato dal medesimo Ufficio del Ministero della cultura nel proprio parere endoprocedimentale del 01/03/2022 ai paragrafi A.4 – sopra già riportato – e B.3 con riferimento alla patrimonio culturale architettonico.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è, quindi, connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d'opera, se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore il motivo stesso della incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006 -, si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di



impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che rispetto a quanto evidenziato nella documentazione integrativa dal Proponente a riscontro della richiesta formulata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai fini della presentazione di un piano di saggi archeologici lungo il percorso del cavidotto interrato di collegamento alla RTN, in ultimo approvato con il parere endoprocedimentale del 01/03/2022 (v. paragrafo A.4), si deve osservare che anche la relativa realizzazione con esito negativo, non potrebbe modificare le sopra evidenziate criticità legate alla realizzazione dell'impianto industriale proposto relativamente alle sue principali strutture costituite dagli aerogeneratori, il cui impatto significativo e negativo non sarebbe minimamente intaccato anche da un esito negativo come sopra descritto. D'altronde, una eventuale assistenza archeologica in corso d'opera, se è idonea a garantire la gestione di eventuali ritrovamenti in corso d'opera, è comunque irrilevante ai fini dell'assentibilità del progetto, tutte le volte in cui, come nel presente caso, la stessa tutela archeologica ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore e/o delle sue opere connesse il motivo stesso della incompatibilità con la suddetta tutela, come sopra evidenziato nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che il paesaggio interessato dalla costruzione del presente impianto eolico industriale per la produzione di energia elettrica si caratterizza per un esteso altopiano, caratterizzato da imponenti ammassi di rocce granitiche affioranti, con aree interessate da quote superiori a 900 mslm, oggetto di specifico vincolo da parte del Piano paesaggistico regionale quale elemento paesaggisticamente rilevante del panorama sardo, nel quale si adagiano ampie vallate, come dimostrato dalle sottostanti raffigurazioni presentate dal Proponente:


COORDINATE GAUSS - BOAGA
N= 1535259
E= 4402346
ALTITUDINE PUNTO DI SCATTO : 931 m

iat CONSULENZA
E PROGETTI

ID Punto: P2

Interventi: Viabilità e piazzole

STATO DI CANTIERE



(da elaborato integrativo *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo – Stazione di utenza, strade, piazzole e aree di cantiere - n. WPD-B-TA7-11-03a, p. 7)*



MINISTERO
DELLA
CULTURA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

ID Punto: P6

Interventi: Viabilità e piazzole

STATO DI CANTIERE



(da elaborato integrativo *Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo – Stazione di utenza, strade, piazzole e aree di cantiere - n. WPD-B-TA7-11-03b, p. 10*)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica l'impianto industriale per la produzione di energia elettrica si colloca come elementi estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 228 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nelle medesima aree, costituisce una frammentazione del paesaggio esistente, il cui godimento pubblico è ancora assicurato da punti di vista pubblici riportati anche dal proponente nelle proprie fotosimulazioni di impatto, le quali, benché costituite dall'insieme dei progetti industriali eolici in fase di verifica VIA, dimostrano la capacità del solo progetto qui in esame, anche se l'unico in definitiva realizzato, di comportare il danneggiamento al paesaggio e al patrimonio culturale come sopra descritto, tanto da non potersene valutare favorevolmente la compatibilità ambientale.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale definitivo del 01/03/2022, sopra integralmente riportato, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e dal Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

RITENUTO di far proprie, di conseguenza, le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 01/03/2022.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, "*... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...*".

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l'art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: "*... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...*").

CONSIDERATO d'altronde che anche l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 ripete lo stesso concetto, ossia che "*... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...*". La conferma del suddetto criterio di rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 9 della Costituzione è ancora una volta ripreso e confermato anche dal più

recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale all'art. 20, co. 3, ricorda che "... Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...".

CONSIDERATO, tuttavia, che il procedimento di cui trattasi è relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e non alla successiva e diversa fase di autorizzazione unica, la quale non potrà che far propria (ai sensi dell'art. 26, *Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori*, del D.Lgs. n. 152 del 2006) la determinazione finale della presente dichiarazione di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO che il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*", introduce una modifica all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'art. 12: "*Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee - 1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,»*. Pertanto, l'art. 22, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 199 del 2021 è così modificato: "*ART. 22 - (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; ...*".

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si localizza anche in aree paesaggistiche non idonee come definite dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 – Allegato B (punto n. 13.4: v. aerogeneratori nn. AG04, AG05, AG06 e AG08, in quanto posizionati in aree poste a quote superiori ai 900 mslm, già bene paesaggistico individuato e tipizzato dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 17, co. 3, lett. d, delle relative Norme Tecniche di Attuazione – con l'esigenza di verificare, comunque, più puntualmente la quota di realizzazione degli aerogeneratori AG13 e AG15, dichiarati come impostati, rispettivamente, alle quote di 899 mslm e 899,23 mslm; punto n. 12.6: tratti di viabilità soggette ad aree tutelate paesaggisticamente per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che dovranno, pertanto, essere trasformate con la relativa distruzione – v. in merito alle aree tutelate per legge interferite quanto dichiarato dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale con il parere n. 17305 del 09/04/2021, pp. 7 e 8).

CONSIDERATO che relativamente all'incidenza degli aerogeneratori previsti (alti 228 m) rispetto all'area non idonea definita dal bene paesaggistico individuato e tipizzato dal Piano paesaggistico regionale quale "aree rocciose e di cresta ed aree a quote superiori ai 900 m sul livello del mare" (v. art. 17, co. 3, lett. d, delle NTA) si deve, altresì, concordare con quanto rappresentato dalla competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio nel proprio parere endoprocedimentale del 01/03/2022, sopra integralmente riportato e fatto proprio con il presente parere tecnico istruttorio, in merito al fatto che: "*Si deve inoltre evidenziare che parte degli aerogeneratori in progetto ricadrebbe all'interno di aree a quota superiore ai 900 metri (tutelate dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'art.143 c.1 del D.Lgs*


42/2004), mentre i rimanenti si attesterebbero a quote di poco inferiori. Tale localizzazione è degna di particolare attenzione perché interessa di fatto una delle aree più elevate della Sardegna, isola caratterizzata da una morfologia prevalentemente montuosa o collinare ma con poche alte vette. L'altitudine, unita alle considerevoli dimensioni degli aerogeneratori, renderebbe eccezionalmente ampio il bacino di visibilità potenziale dell'impianto. L'esame congiunto delle "Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo - Area di massima attenzione", degli "Ambiti periferici di visuale - Schede descrittive e fotoinserti" e del modello 3D virtuale prodotti dal richiedente dimostra come l'impianto in progetto sia capace di diventare un elemento dominante nell'ambito paesaggistico di riferimento, e un'emergenza visibile anche su vasta scala, oltre il raggio minimo di studio di 11,5 km, con possibili alterazioni dei valori panoramici di territori posti anche a grande distanza. A questo proposito si riporta che l'Allegato a) della DGR 59/90 del 2020 indica l'"alterazione dello skyline percepito e consolidato come paesaggio storico culturale ed identitario" tra i potenziali impatti negativi degli impianti eolici legati alla scelta della localizzazione degli impianti stessi". Quanto sopra era già stato evidenziato dal medesimo Ufficio periferico di questo Ministero nel primo parere endoprocedimentale del 24/11/2020, ugualmente sopra riportato integralmente: "... Altri aerogeneratori (AG01, AG03, AG13, AG014, AG015, AG09) si trovano, comunque, a brevissima distanza dalla suddetta area tutelata paesaggisticamente e a quote di poco inferiori e, pertanto, vista la loro altezza totale pari a 228 m incidono anche quest'ultimi sulla godibilità di tale specifico bene paesaggistico tipizzato e individuato dal PPR ...".

CONSIDERATO che sono comunque sempre fatte salve le competenze del Ministero della cultura in merito alla tutela del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, la cui vasta presenza in materia di beni archeologici - ma anche architettonica, per la sopra richiamata incidenza sulla limitrofa chiesa della Santissima Annunziata e la colonia penale di Mamone, nelle sue diverse diramazioni - è documentata nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi dal parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 01/03/2022, sopra integralmente riportato e fatto proprio con il presente parere tecnico istruttorio.


Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio II della Direzione generale ABAP del 07/03/2022; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio III della Direzione generale ABAP del 02/03/2022; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto di un impianto eolico composto da 15 turbine della potenza 4.2 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 50.4 MW, ubicato nel territorio comunale di Bitti (NU) e Buddusò (SS), in località Mamone.**

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)



Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI

Firmato digitalmente da

FEDERICA GALLONI

C = IT



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it